



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 1° febbraio 2008 (27.02)

5588/08

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

LIMITE

**VISA 19
CODEC 79
COMIX 54**

NOTA

della: Presidenza

al: Gruppo "Visti"

n. prop. Comm.: 11752/1/06 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 + ADD 2 (en)

Oggetto: Progetto di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

Si allega per le delegazioni il testo degli articoli da 1 a 49 e degli allegati da I a XIII del progetto di regolamento, quale risulta dalle discussioni in sede di Gruppo "Visti"/Comitato misto¹.

¹ I risultati delle discussioni tenutesi in sede di Gruppo "Visti"/Comitato misto sugli articoli ed allegati summenzionati figurano nei documenti 13611/06, 15660/1/06, 6060/2/07 + COR 1 + COR 2, 8245/07, 9502/07, 11831/1/07 + COR 1, 12666/07, 15303/07 e 16127/07.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un Codice comunitario dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente deve essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del trattato, le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri devono definire le regole in materia di visti per i soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, ad esempio le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.

¹ GU C del, pag. .
² GU C del, pag. .

- (3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un “corpus normativo comune”, soprattutto con il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis (le disposizioni pertinenti della Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985¹ e l’Istruzione consolare comune²), è uno degli elementi fondamentali per “sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali”, come indicato nel “Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea³.”
- (4) È opportuno che gli Stati membri siano rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto; essi possono decidere che le domande di visto di cittadini di specifici paesi terzi o le domande per un particolare tipo di visto debbano essere presentate direttamente a una missione diplomatica o consolare permanente dello Stato di destinazione principale del richiedente.
- (5) La cooperazione consolare locale è fondamentale per l’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione del rischio migratorio. Date le differenze nelle situazioni locali, l’applicazione operativa di particolari disposizioni legislative deve essere valutata fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi: applicando le norme in modo differente esse possono, in effetti, non solo dar luogo al fenomeno del "visa shopping" (richiesta allo Stato più conveniente), ma anche portare a un trattamento diverso fra i richiedenti il visto.
- (6) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere l’immigrazione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale, mentre gli Stati membri perderebbero la possibilità di esigere questo tipo di visto anche dai cittadini di altri paesi terzi.

¹ GU L 230 del 22.9.2000, pag. 19.

² GU C 326 del 22.12.2005.

³ GU C 53 del 3.3.2005.

- (7) Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.
- (8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.
- (9) È necessario che le modalità d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana; il trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato all'obiettivo perseguito.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ragionevole e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine dovrebbero stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.
- (11) L'introduzione di identificatori biometrici è un passo importante verso l'uso di nuovi elementi diretti a stabilire un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto e a prevenire l'uso di false identità. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente il visto – almeno per la prima domanda – dovrebbe essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS): nel caso di una prima domanda di visto, il ricorso ad intermediari commerciali, come le agenzie di viaggi, non dovrebbe essere autorizzato.

- (12) Ai fini dell'organizzazione degli uffici consolari, per il ricevimento delle domande di visto e il rilevamento dei dati biometrici dovrebbero essere introdotte altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. Queste forme di cooperazione consolare e di esternalizzazione dovrebbero essere stabilite in rigorosa conformità con i principi generali per il rilascio dei visti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (13) Il richiedente dovrebbe presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive dovrebbe essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di 48 mesi, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS. Dopo questo periodo i dati biometrici dovrebbero essere nuovamente rilevati.
- (14) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune.
- (15) Occorre elaborare disposizioni per una procedura che consenta alla Commissione di adattare alcune specifiche norme pratiche relative al rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata. In questi casi, le misure necessarie per attuare il presente regolamento dovrebbero essere prese conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

¹ GU L 184 del 17.9.1999, pag. 23.

- (16) Per garantire l'applicazione armonizzata del regolamento a livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che devono seguire le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto.
- (17) Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema d'informazione sui visti e lo scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (in appresso "regolamento VIS"), basato sulla legislazione attuale, andrebbe modificato per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme rilevanti per il VIS.
- (18) Per quanto riguarda gli obiettivi dell'azione proposta, va ricordato che ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del trattato CE la Comunità ha la facoltà – e anche l'obbligo – di adottare misure relative a norme sui visti per soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi. Conformemente al principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento di tali obiettivi.
- (19) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (20) In deroga all'articolo 299 del trattato il presente regolamento si applica solo ai territori della Francia e dei Paesi Bassi che si trovano in Europa, poiché quelli d'oltremare non fanno parte dello spazio senza frontiere interne.
- (21) Le condizioni riguardanti l'ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

- (22) Onde consentire alle autorità degli Stati membri di prepararsi all'attuazione del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe cominciare solo sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore, tranne che per gli articoli 46 (procedura di comitato) e 47 (comunicazioni da parte degli Stati membri)
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato CE, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (24) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, che ricade nell'ambito di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo².
- (25) È necessario stabilire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di associarsi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, come accadrà ai sensi del presente regolamento. Un tale regime è previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia³, allegato al citato accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

- (26) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, che rientra nell'ambito contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio² relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo³.
- (27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁴. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
- (29) Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 22, costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso collegato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2003.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Documento 13054/04 del Consiglio accessibile su: <http://consilium.europa.eu/cms3/fo/showPage.asp?lang=en&id=549&mode=g>

² GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

³ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

⁴ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

⁵ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1¹

Obiettivo e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento fissa le norme di trattamento delle domande di visto per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri.
2. Tali norme si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio², fermi restando:
 - a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;³
 - b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.
3. Il presente regolamento stabilisce anche l'elenco⁴ dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale, e definisce le norme per il trattamento delle domande di visto per il passaggio dalle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

¹ **SE:** riserva d'esame.

² GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

³ **COM** ha sottolineato che le lettere a) e b) si riferiscono unicamente ai diritti esistenti di queste categorie di persone e non ne creano di nuovi. **COM** sarebbe disposta a chiarire il testo se necessario.

⁴ **FR** ha proposto la seguente formulazione per questo paragrafo non essendo favorevole all'introduzione di un unico elenco di paesi terzi i cui cittadini richiedono un VTA:

"3. Il presente regolamento stabilisce anche gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale, e definisce le norme per il trattamento delle domande di visto per il passaggio dalle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri."

Articolo 2¹

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "cittadino di paesi terzi": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
- (2) "visto": autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
 - c) dell'ingresso² per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri, la cui durata globale non sia superiore a tre mesi³,
 - d) dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, oppure
 - e) del passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti di uno Stato membro;
- (3) "visto uniforme": visto valido per l'intero territorio degli Stati membri. Può essere:
 - a) un "visto per soggiorno di breve durata" (visto di tipo "C"), che consente al titolare di soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla prima data d'ingresso⁴, oppure

¹ **SE**: riserva d'esame.

² Rispondendo a quesiti di **AT** e **PT** che desiderano inserire il fatto che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso, COM ha ricordato che detto principio è un diritto derivante dal visto rilasciato e non dovrebbe essere contenuto nella definizione. Il principio è contemplato dall'articolo 24 del progetto di codice dei visti.

³ Rispondendo a un quesito di **AT**, che desiderava aggiungere un riferimento al visto pluriennale, **COM** ha osservato che questa definizione è stata copiata dal regolamento 539/2001. **HU** chiede di aggiungere un riferimento al visto d'ingresso doppio.

⁴ **HU** ritiene che vi dovrebbe essere un riferimento al numero di ingressi, come nella definizione di un visto di transito. **COM** rifletterà al riguardo.

- b) un "visto di transito" ¹(visto di tipo "B"), che consente al titolare, che viaggia da un paese terzo all'altro, di passare dai territori degli Stati membri una, due o, eccezionalmente, più volte. Ciascun transito non può essere di durata superiore ai cinque giorni;
- (4) "visto con validità territoriale limitata" (visto di tipo "VTL B" o "VTL C"): visto per soggiorno di breve durata² che autorizza il titolare a soggiornare o a transitare solo sul territorio dello Stato membro del rilascio o di diversi Stati membri³;
- (5) "visto di transito aeroportuale" (visto di tipo "A"): visto richiesto ai cittadini di determinati paesi terzi per il passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri, in deroga al principio di libero transito stabilito dall'allegato 9 della Convenzione di Chicago relativa all'Aviazione civile internazionale; "documento di viaggio riconosciuto":
- (6) "documento di viaggio riconosciuto": documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, e riconosciuto dagli Stati membri ai fini dell'apposizione del visto⁴;
- (7) "visto adesivo" ("vignetta visto", "sticker"): indica il formato uniforme per i visti quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95, e costituisce la forma concreta dei visti definiti ai paragrafi 3, 4 e 5;

¹ **FR**, appoggiata da **AT**, è del parere che la distinzione fra visti "B" e "C" sia artificiale e ha osservato che nella pratica la distinzione aggiunge un elemento di inutile complicazione. **FR** riscontra che dopo l'introduzione dell'importo forfettario dei diritti di trattamento nulla giustificava il mantenimento della distinzione. **COM** sarebbe aperto ad argomentazioni convincenti per l'abolizione del visto "B", ma è sorpreso che la questione venga sollevata solo ora visti i problemi descritti dalle due delegazioni.

² **SK** ha proposto la seguente formulazione per questo paragrafo:
"(4) "visto con validità territoriale limitata" (visto di tipo "VTL B" o "VTL C"): visto per soggiorno di breve durata e visto di transito che autorizzano il titolare a soggiornare o a transitare solo sul territorio dello Stato membro del rilascio o di diversi Stati membri."

³ **COM** ha confermato che anche se venisse rilasciato un VTA sulla base della mancanza di riconoscimento da parte di uno Stato membro del documento di viaggio del richiedente, il VTA rilasciato - pur consentendo al titolare di viaggiare in 14 Stati membri, non sarebbe un visto "uniforme" nel senso della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

⁴ **COM** riconosce che questa definizione non comprende i documenti di viaggio rilasciati, ad esempio, da organizzazioni internazionali e rifletterà su una migliore formulazione. **HU** suggerisce che se questa definizione dovesse rimanere nel testo, si dovrebbe fare riferimento alle varie organizzazioni che rilasciano documenti di viaggio, ecc., così come a "titolari" di detti documenti anziché a "cittadini".

- (8) “foglio separato per l'apposizione del visto”: modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002^{1 2}.

¹ **HU** è dell'avviso che la definizione dovrebbe anche fare riferimento all'utilizzo di un foglio separato, quando il passaporto del richiedente non ha più pagine libere per il visto. **COM** osserva che questo aspetto pratico è noto ma che nella definizione è necessario attenersi al titolo del regolamento.

² **HU** ha proposto di aggiungere la seguente definizione: "consolato": "rappresentanza diplomatica o consolare abilitata al rilascio dei visti uniformi" per evitare di dover usare in tutto il testo la formulazione in esteso.

TITOLO II: Ricevimento e trattamento delle domande di visto

Capitolo I

Autorità interessate dal trattamento delle domande di visto

Articolo 3

Autorità competenti per il trattamento delle domande di visto

1. Sono autorizzate a trattare le domande di visto solo le missioni diplomatiche o consolari¹ degli Stati membri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37.

¹ **BE** desidera aggiungere un riferimento alle autorità centrali in quanto anch'esse sono interessate e responsabili della proroga del visto nel territorio Schengen. **NO, SE, NL, AT, DK e LT** appoggiano la proposta, mentre **FR** fa notare che la proroga del visto a persone già presenti nel territorio Schengen dovrebbe essere distinta dal rilascio di visti di ingresso.

EE chiede se "trattare" non sia un termine troppo generico. **PL** mette in guardia contro la confusione tra "autorità centrali" e "autorità competenti".

FR ricorda che i DOM TOM francesi non appartengono al territorio Schengen e che le autorità competenti per il rilascio dei visti in questi territori sono le prefetture. **COM** è d'accordo per aggiungere una disposizione che copra questa situazione, ma suggerisce che sia meglio riprendere questo testo al titolo V "Disposizioni finali".

COM ribadisce che le missioni diplomatiche o consolari sono responsabili del trattamento delle domande di visto e richiama l'attenzione delle delegazioni sugli articoli che fanno esplicitamente riferimento ai casi in cui le autorità centrali sono implicate nel trattamento, ossia gli articoli 6, 8, 9 e 28. Nel testo si potrebbe inserire un riferimento incrociato a queste disposizioni. Per quanto concerne **COM**, il progetto di regolamento contiene un'unica eccezione al principio stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, ossia l'articolo 37 ("esternalizzazione").

BE, DK, SE e NO non trovano che un riferimento incrociato copra tutti i casi. **IT** non è favorevole a questa precisazione e reputa adeguata la formulazione attuale in quanto sono le missioni diplomatiche o consolari che trattano le domande di visto anche se consultano a tal fine le autorità centrali.

FR ritiene che possa essere utile introdurre una distinzione chiara tra le varie fasi del trattamento delle domande di visto: presentazione della domanda, trattamento della medesima, rilascio del visto.

AT osserva che le autorità del suo paese non possono prorogare visti in Austria. Qualora venga presentata una richiesta siffatta, la domanda viene esaminata completamente ex-novo. **COM** fa riferimento all'acquis attuale di Schengen per quanto riguarda la proroga del visto, valido in tutti gli Stati membri che applicano tale acquis, e ricorda alle delegazioni che il Codice dei visti sarà applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, i visti per soggiorni di breve durata e i visti di transito possono essere rilasciati in casi eccezionali alla frontiera, dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone [...] ¹.

Articolo 4

Competenza “territoriale”

1. I cittadini di paesi terzi presentano la domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro nel loro paese di ²residenza ^{3 4}.

¹ **DK, PL, BE, SE, LT, NL e AT** si chiedono se sia necessario il riferimento ai marittimi. La Presidenza propone di sopprimere tale riferimento. **COM** può accettare la proposta. NL potrebbe accettarlo, ma non è d'accordo nel considerare un'eccezione il rilascio di visto ai marittimi alla frontiera: essa propone di aggiungere un testo a questo scopo in una parte del progetto di Codice affinché "ai marittimi possano essere rilasciati alla frontiera visti per soggiorni di breve durata e visti di transito".

² **CZ** propone di aggiungere "legale" per far sì che soltanto le persone che risiedono legalmente possano presentare una domanda di visto.

³ **HU** propone di inserire "o di origine" e di aggiungere quanto segue:
"Il consolato situato nel paese di origine del richiedente deve consultare (per posta elettronica, fax) il consolato situato nel paese di residenza del richiedente, se in tale paese esiste un consolato".

SI e AT appoggiano la prima parte del suggerimento.

COM osserva che l'espressione "paese di residenza" è stata scelta appositamente in quanto ha un significato sia giuridico che pratico contrariamente a "paese di origine".

⁴ **LT** fa notare che non tutti gli Stati Schengen sono presenti in tutti i paesi terzi e che pertanto i richiedenti potrebbero essere costretti a introdurre la domanda di visto in un paese diverso dal proprio paese di residenza, poiché una missione diplomatica o consolare potrebbe avere una competenza territoriale per vari paesi e il testo dovrebbe tener conto anche di queste situazioni. **COM** rifletterà su come esprimere questa realtà.

2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente può eccezionalmente presentare domanda in un paese terzo diverso dal suo paese di residenza, in cui si trovi legalmente. La presentazione della domanda in tale paese terzo va giustificata¹, e non devono sussistere dubbi quanto all'intenzione del richiedente di ritornare² nel suo paese di residenza.
- In questo caso possono³ essere consultate la missione diplomatica o consolare situata nel paese di residenza del richiedente o le autorità centrali dello Stato membro di rilascio.

Articolo 5

Stato membro responsabile del trattamento delle domande di visto

1. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto per soggiorno di breve durata è:
- a) quella dello Stato membro nel cui territorio è situata l'unica o la principale destinazione⁴ del viaggio⁵, oppure
 - b) qualora non sia possibile determinare la destinazione principale, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

¹ **IT** si chiede a quale motivazione si faccia riferimento e trova la disposizione superflua in quanto il richiedente deve sempre avere un motivo valido per chiedere un visto.

² **NL** si chiede se sia opportuno parlare di "dubbi quanto all'intenzione di ritornare nel suo paese di residenza" in quanto questo non figura tra i motivi per un rifiuto.

³ **BE e DE** sono del parere che questo requisito debba rimanere obbligatorio. **COM** ricorda che le norme attuali prevedono tale consultazione soltanto in caso di dubbio. **IT** trova questo paragrafo superfluo in quanto descrive la prassi corrente. **COM** ricorda che il progetto di regolamento stabilisce diritti e doveri dei richiedenti un visto e che le disposizioni dovrebbero essere esplicitate.

⁴ **AT e DE** ritengono insoddisfacente questa definizione. **COM** osserva che l'ICC è un insieme di direttive eminentemente pratiche, ma se gli Stati membri desiderano riprendere alcuni elementi, **COM** è aperta ai suggerimenti.

BE chiede di mantenere la formulazione della Parte II, parte 1.1, lettere a) e b), sottolineando che queste precisazioni dovrebbero essere inserite nello strumento giuridico anziché nelle "Istruzioni" separate. Questa aggiunta consentirebbe di stabilire chiaramente dal punto di vista giuridico la missione dello Stato membro responsabile dell'esame di una data domanda di visto.

⁵ "Quando lo Stato membro responsabile del trattamento della domanda non ha un consolato nel paese di residenza del richiedente, quest'ultimo può presentare la domanda di visto in un qualsiasi altro consolato dello Stato membro in questione."

In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale ¹. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente².

2. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto di transito è:
 - a) in caso di transito da un solo Stato membro, quella dello Stato membro interessato, oppure
 - b) in caso di transito da più Stati membri, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
3. La missione diplomatica o consolare responsabile del trattamento di una domanda di visto di transito aeroportuale³ è:
 - a) in caso di un singolo transito aeroportuale, quella dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito, oppure
 - b) in caso di duplice o multiplo transito aeroportuale, quella dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito⁴.

¹ **IT e PT** considerano problematica questa formulazione. **NL** propone di sostituirla con "destinazione principale". **COM** ricorda che il secondo paragrafo dell'articolo 5 non è contemplato dall'acquis attuale e si è aggiunto un riferimento alla "destinazione abituale" per dare concretezza alla destinazione principale in caso di una domanda di visto per ingressi multipli.

² **NL** desidera sopprimere "solo nel paese di residenza del richiedente" in quanto le persone che viaggiano per affari sono spesso obbligate a chiedere un visto al di fuori del proprio paese di residenza. **COM** ribadisce che la missione diplomatica nel paese di residenza del richiedente è sempre la sede più appropriata e considera che le persone che viaggiano per affari dovrebbero organizzare i viaggi con congruo anticipo. Tuttavia, qualora fosse necessario introdurre una domanda in un posto diverso dal paese di residenza del richiedente, si applicherebbe l'articolo 4, paragrafo 2.

SI e HU: riserva d'esame. **BE e DE** chiedono di mantenere il testo, **DE** aggiunge che bisogna prevedere maggiore flessibilità per i visti per ingressi multipli per i viaggi di affari. **FR** propone questa aggiunta: "salvo circostanze particolari".

³ Cfr. osservazioni di FR nell'introduzione, pag. 2.

⁴ **BE e FR** citano esempi di interpretazione problematica dovuta a questa formulazione e chiedono un chiarimento del testo. **COM** rifletterà sugli aspetti pratici, ma rimanda le delegazioni alla definizione di "volo interno" nel "Codice frontiere Schengen" (articolo 2, paragrafo 3).

Articolo 6

Competenza per il rilascio di visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

I cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro, che non possiedono un permesso di soggiorno di tale Stato membro che consenta loro di viaggiare senza visto, come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del Codice frontiere Schengen, e che hanno giustificati motivi per recarsi in un altro Stato membro, presentano la domanda di visto presso la missione diplomatica e consolare dello Stato membro di destinazione.

Articolo 7

Accordi di rappresentanza

1. Fermo restando l'articolo 5, la missione diplomatica o consolare di uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro ai fini del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata, visti di transito e visti di transito aeroportuale. L'accordo specificherà la durata, se temporanea, e le modalità di cessazione di tale rappresentanza, nonché le disposizioni relative a un'eventuale fornitura di locali e personale e all'eventuale versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.

Tali accordi bilaterali possono stabilire che le domande di visto di determinate categorie di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro rappresentato per una consultazione preliminare, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3.

- [2. Uno Stato membro può anche rappresentare uno o più altri Stati membri soltanto per il ricevimento della domanda e il rilevamento degli identificatori biometrici. Il ricevimento e la trasmissione di pratiche e di dati alla missione consolare rappresentata avvengono nel rispetto delle pertinenti norme di sicurezza e di protezione dei dati.]¹

¹ Questo paragrafo non è stato discusso in quanto fa parte di una proposta separata di modifica dell'ICC, in corso di esame.

3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi al più tardi tre mesi¹ prima che l'accordo entri in vigore o cessi.
4. Contemporaneamente², lo Stato membro rappresentante informa sia le missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri che la delegazione della Commissione europea nella giurisdizione interessata della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di rappresentanza³.
5. La missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante [...] ⁴osserva tutte le disposizioni sul trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata, di visti di transito e di visti di transito aeroportuale⁵ enunciate nel presente regolamento. Sono inoltre d'applicazione i termini di rilascio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

¹ **PT** ritiene problematica questa disposizione, in quanto tale rappresentanza potrebbe essere necessaria in situazioni di emergenza. **FR, AT, IT, BE, DK e NL** chiedono di sopprimere il riferimento ai tre mesi. **COM** sottolinea che è importante migliorare la trasparenza della politica dei visti e che i richiedenti sappiano dove introdurre la domanda (il periodo di tre mesi corrisponde al termine fissato per richiedere un visto (cfr. articolo 10, paragrafo 1); inoltre, l'esperienza mostra che gli Stati membri spesso notificano gli accordi di rappresentanza vari mesi dopo la loro entrata in vigore. Per quanto riguarda la notifica di "rappresentanza temporanea", **COM** non si opporrebbe alla riformulazione del testo, ma si chiede se sia necessario in quanto questo tipo di rappresentanza ad hoc sembra essere molto raro. Dato che gli eventi sportivi più importanti sono programmati con largo anticipo, la notifica della rappresentanza temporanea ad essi collegata potrebbe avvenire entro i termini proposti nel testo.

² **COM** osserva che è stata scelta una formulazione più vaga per quanto riguarda i termini entro cui lo Stato membro rappresentante deve informare le altre missioni diplomatiche in loco.

³ La Presidenza propone di aggiungere: "e della loro cessazione" affinché questa disposizione sia analoga a quella del paragrafo 3. **COM** approva l'aggiunta.

⁴ **BE** ritiene superflua questa frase e propone di sopprimerla. **COM** può accettare.

⁵ In risposta a **HU**, **COM** osserva che, date le loro caratteristiche specifiche, non è opportuno rilasciare questi visti in rappresentanza.

6. Quando la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante intende respingere una domanda, [trasmette] l'intera pratica [alle autorità centrali]¹ dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito entro i termini massimi stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1.
7. Se la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con intermediari commerciali o di esternalizzare parte del processo di trattamento dei visti², rientreranno in queste procedure anche le domande trattate tramite gli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono debitamente informate in anticipo³.

¹ Alcune delegazioni (**NL**, **AT**, **PT**) sono preoccupate per le implicazioni di questa disposizione. FI propone di sostituire il testo fra parentesi quadre con quanto segue: "invia all'ambasciata regionale più vicina". L'obbligo di motivare i rifiuti (cfr. articolo 23) spetterebbe così allo Stato membro rappresentato, rendendo la procedura di ricorso più semplice. SE e SI appoggiano questo suggerimento. BE lo considera buono, ma mantiene una riserva d'esame. EE appoggia la proposta finlandese, ma osserva che dovrebbe essere solo una possibilità in quanto non avrebbe senso trasmettere tutto il fascicolo quando tutte le informazioni sarebbero conservate nel VIS.

DK e LT preferiscono la proposta iniziale.

IT chiede quale sia la necessità dato che spetterebbe allo Stato membro rappresentante prendere tutte le decisioni riguardo alle domande.

FR ricorda che in caso di divergenze sorge il problema con i "rifiuti in rappresentanza", in quanto sono le normative nazionali a disciplinare i ricorsi, ecc. Tuttavia, dall'introduzione della riscossione dei diritti per spese amministrative all'atto della presentazione della domanda sono sorti ulteriori problemi. **FR** potrebbe accettare la trasmissione alle autorità centrali di pratiche non troppo voluminose, e propone di prevedere questa come una possibilità per mantenere quante più soluzioni possibile.

COM lo considera un problema giuridico e non di fiducia per quanto riguarda decisioni di rifiuto delle domande di visto e cita esempi di situazioni non soddisfacenti verificatesi in loco quando ai richiedenti non è stato opposto formalmente un rifiuto ma è stato rivolto l'invito a contattare la missione più vicina dello Stato membro rappresentato che potrebbe essere ubicata molto lontano. Pertanto, **COM** mantiene il testo, riconoscendo che il trasferimento delle pratiche sarebbe agevolato dal VIS. **COM** richiama l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 19, paragrafo 1, che introduce il concetto di "irricevibilità" delle domande, notando che potrebbe essere un elemento per diminuire l'entità dei problemi legati alla rappresentanza.

² **NL** chiede quale sia la differenza tra la cooperazione con intermediari commerciali e l'esternalizzazione.

³ **COM** informa le delegazioni che questo paragrafo è stato aggiunto dopo l'esperienza pratica a New Delhi ("TM 2004"), ma propone di esaminarlo dopo aver studiato la proposta distinta che modifica l'ICC.

IT non può accettare che lo Stato membro rappresentato intervenga nel modo in cui lo Stato membro rappresentante organizza il suo consolato, ricordando che il sistema di rappresentanza è basato su lavori effettuati su base volontaria. **AT** ha appoggiato tale opinione.

Articolo 8

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le sue missioni diplomatiche o consolari consultino¹ le sue autorità centrali prima di rilasciare visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta tale consultazione figurano nell'allegato I.

2. La consultazione non pregiudica i termini² per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1³.
3. Nel caso in cui uno Stato membro rappresenti un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a procedere alla consultazione di cui al paragrafo 1.

¹ **PL** propone che le autorità di controllo alle frontiere non siano obbligate a tale consultazione quando rilasciano un visto. COM suggerisce di sollevare tale questione in rapporto con l'articolo 32, se necessario.

² **IT** trova troppo vaga la formulazione e propone: "entro i termini stabiliti all'...".

³ **HU e DE** ritengono che questo non dia tempo sufficiente per effettuare i controlli necessari. COM rinvia alla relazione (11752/1/06, pag. 8-9).

Articolo 9¹

Consultazione preliminare e informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali prima di rilasciare visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta una tale consultazione figurano nell'allegato II².

¹ Testo alternativo presentato da **HU** dopo la riunione del 14-15.11.2006:

HU propone che la consultazione "semplificata", di cui al paragrafo 3, divenga la norma e suggerisce di riformulare i primi tre paragrafi dell'articolo 9, modificandone l'ordine come segue:

"1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate solo sui visti rilasciati dalle missioni diplomatiche o consolari di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta una tale informazione figurano nell'allegato II.

2. Uno Stato membro può inoltre chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali prima di rilasciare visti a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.

I paesi terzi per i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini è richiesta una tale informazione sono indicati con (*) nell'allegato II.

3. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto."

² **COM** ricorda che attualmente questi elenchi non sono resi pubblici, ma ha proposto che lo siano per motivi di trasparenza; tale pubblicazione potrebbe anche rendere più prudenti gli Stati membri circa l'aggiunta di paesi terzi per i quali è chiesta la consultazione.

FR, NL e IT non sono favorevoli a rendere pubblica questa informazione a causa delle probabili ripercussioni negative a livello politico. **COM** osserva che un compromesso finale potrebbe consistere nel mantenere la segretezza su chi ha chiesto la consultazione preventiva, e nel rendere pubblico l'elenco dei paesi terzi soggetti alla consultazione. Tuttavia, questa disposizione dovrebbe essere esaminata anche in base all'introduzione dell'obbligo di motivare i rifiuti.

2. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre¹ giorni lavorativi² dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto .³
3. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate solo sui visti rilasciati dalle missioni diplomatiche o consolari di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini.
I **paesi** terzi per i cui cittadini è richiesta tale procedura di informazione sono contrassegnati con un asterisco (*) all'allegato II⁴.
4. La procedura di consultazione preliminare e di informazione è svolta conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento VIS n. ...⁵.

¹ **BE e IT** ritengono questo termine troppo breve, altre delegazioni hanno proposto diverse scadenze: 5 giorni lavorativi (**NL**), 7 giorni lavorativi (**SK, PL**). **FR** chiede perché non si possono mantenere le scadenze attuali. **COM** ricorda che il sistema attuale non funziona bene e che è stato più volte affermato che soltanto in rarissimi casi lo Stato membro consultato ha dato una risposta. Inoltre, precedenti tentativi di cambiare il sistema hanno mostrato che in molti casi gli Stati membri desiderano soltanto essere informati ed è per questo che è stata introdotta la distinzione tra "consultazione" e "informazione". La Presidenza ricorda che talvolta termini prolungati per il rilascio provocano problemi politici.

² Varie delegazioni chiedono cosa significhino tre giorni lavorativi.
Il Servizio giuridico del Consiglio rimanda alla legislazione comunitaria attuale sulle scadenze, i cui due elementi principali sono che il giorno che dà il via al termine non entra nel computo e che il termine non comincia mai un giorno festivo, ma è postposto al primo giorno lavorativo seguente (cfr. regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 038 del 15.2.1980, pag. 35)).

³ **DK**: riserva d'esame

⁴ **IT e ES** favorevoli a questa disposizione.

⁵ **COM** informa le delegazioni che l'idea di base sarebbe di procedere alle consultazioni tramite il VIS e se il progetto di regolamento fosse adottato prima dell'operatività del VIS, potrebbe essere necessario introdurre un periodo transitorio.

5. Nel caso in cui uno Stato membro rappresenti un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono le autorità centrali dello Stato membro rappresentante a procedere alla consultazione di cui al paragrafo 1 e/o all'informazione di cui al paragrafo 3¹.

¹ PL propone che questa disposizione sia resa più flessibile aggiungendo quanto segue: "a meno che lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato non abbiano convenuto diversamente". **COM** rifletterà sulla proposta.

Capitolo II

Domanda di visto

Articolo 10

Modalità pratiche per la presentazione della domanda

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto^{1 2}.
2. I richiedenti³ possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve⁴ avere luogo entro due settimane.⁵

¹ **FR** ha proposto di aggiungere: "o prima della data di scadenza di un visto di lunga validità per ingressi multipli".

² **AT** ritiene più appropriata la seguente formulazione del paragrafo 1: "I visti sono rilasciati non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio previsto."

³ **NL** desidera sostituire questo termine con "stranieri soggetti all'obbligo del visto" ma **COM** ritiene che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sia sufficiente.

⁴ **HU** desidera sostituire questo termine con "dovrebbe".

⁵ Alcune delegazioni (**AT, IT, BE, ES, LT, BG, PL**) ritengono che questo termine sia troppo breve, specie nei periodi di punta. **AT** ha aggiunto che questo tipo di disposizione dovrebbe figurare nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice. Facendo seguito alle osservazioni generali formulate in merito al contenuto del Codice e delle istruzioni pratiche (v. introduzione), **COM** ha rilevato che la lunghezza del termine può essere riveduta ma che un termine fisso non va considerato un mero dettaglio pratico. **COM** ha ricordato alle delegazioni che gli Stati membri sono tenuti ad istituire procedure ragionevoli e ad assicurare un trattamento equo dei richiedenti.

BE ritiene che in caso di introduzione di un termine fisso dovrebbero essere determinate le conseguenze del mancato rispetto di tale termine. **BE** ha proposto di formulare il testo come segue: "entro un termine ragionevole" e di stabilirne in seguito la durata nelle istruzioni.

FR e IT appoggiano la proposta, dato che l'enorme diversità di situazioni/paesi terzi/condizioni di rilascio dei visti non consentirà mai di rispettare un termine fisso in tutte le parti del mondo.

- 3.¹ In casi debitamente giustificati o in giustificati casi d'urgenza i richiedenti possono presentare domanda senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento sarà dato immediatamente².
4. Qualora il richiedente fornisca informazioni incomplete a sostegno della domanda, gli sarà comunicato quale documentazione complementare sia necessaria³. Il richiedente sarà invitato a presentare senza indugio⁴ le informazioni o la documentazione supplementare, e gli sarà comunicato che dopo ⁵un mese calendario, in mancanza di tali dati, la domanda sarà dichiarata irricevibile⁶.

¹ **LU** ritiene che questa disposizione debba essere trasferita nelle future istruzioni. Spiegando il nesso fra i paragrafi 2 e 3, **COM** ha osservato che lo scopo è quello di consentire agli Stati membri di cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande, pur mantenendo la possibilità per i richiedenti di rivolgersi direttamente al consolato. **EE** considera che la formulazione dei paragrafi 2 e 3 sia troppo approssimativa. **COM** ha ricordato che - come affermato da varie delegazioni - questa è la prassi attuale e la Commissione non ha fatto altro che trasporla in norma generale.

² **FR e NL** si sono interrogate sul significato di questo termine.

³ **COM** intende esaminare la proposta fatta da **HU e LV** di predisporre un modulo uniforme di richiesta di documenti supplementari.

⁴ **DK e LV** si sono interrogate sul significato di questo termine.

⁵ **SE, IT e LV** ritengono che due settimane siano più appropriate per evitare che i consolati debbano conservare una cospicua quantità di fascicoli incompleti, mentre **BE e LU** ritengono che un mese sia appropriato. **COM** ribadisce che è necessario stabilire un termine universale.

⁶ **NL** ritiene che debba essere operata una distinzione fra documenti essenziali (ossia il passaporto) e documenti supplementari e ha formulato una riserva d'esame sul paragrafo. **COM** è disposta a considerare l'idea di tale distinzione in relazione all'articolo 12. **NO** ha formulato una riserva poiché in base al diritto interno norvegese tutte le decisioni relative a domande di visto, comprese le dichiarazioni d'irricevibilità (articolo 19, paragrafo 1), devono essere motivate e possono essere impugnate.

Rilevamento dei dati biometrici

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

- a) una fotografia, scansionata o presa al momento della domanda e
 - b) le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.
2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

¹ Questo articolo non è stato esaminato in quanto fa parte del progetto di regolamento recante modifica dell'ICC (doc. 13610/2/06).

² **FR** si chiede se la sequenza cronologica di cui all'articolo 10 sia logica: i paragrafi da 1 a 3 riguardano l'"accesso agli sportelli", mentre il paragrafo 4 verte su "taluni aspetti dell'esame". **FR** ha proposto di elaborare, qualora sia introdotto il concetto di "fascicolo completo", un elenco esaustivo dei documenti giustificativi al fine di disporre di una chiara definizione di "condizioni di ricevibilità". **HU** condivide questo parere. **COM** ha proposto di discutere l'eventuale trasferimento dell'articolo 10, paragrafo 4 in un altro articolo al momento dell'esame degli articoli 12 e 19. **COM** ha attirato l'attenzione delle delegazioni sul fatto che l'articolo 12 elenca i criteri di ricevibilità (documentazione necessaria) che sono presentati poi singolarmente negli articoli da 13 a 15. **COM** intende tuttavia esaminare le proposte francesi. **AT** ritiene che i termini "dichiarata irricevibile" non siano sufficientemente precisi. Attualmente viene rilasciato un visto o la domanda viene respinta per motivi materiali o formali. **CZ** concorda con **FR** e **AT**.

3. I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6^a edizione¹.
4. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della missione diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 37, lettera c).

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6 del regolamento VIS.

5. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
 - a) bambini di età inferiore ai 6 anni;
 - b) le persone per cui il rilevamento delle impronte è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.

Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione “non applicabile”.

6. Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare/raccogliere gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le opzioni di rappresentanza di cui all'articolo 7, di ricorrere ad una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 37.

¹ I requisiti tecnici sono gli stessi di quelli applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004.

Articolo 12

Presentazione della domanda di visto¹

- 1². Nel presentare una domanda di visto il richiedente deve:
- f) compilare il modulo di domanda di cui all'articolo 13;
 - g) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza ³ sia almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una⁴ o più pagine libere per apporvi il visto⁵;
 - h) fornire documenti giustificativi, conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV⁶, che dimostrino le finalità e la durata del soggiorno;

¹ **DE** ha osservato che il principio generale della necessità di un colloquio personale con ciascun richiedente (come pure le eventuali deroghe al medesimo) dovrebbe essere citato esplicitamente nel regolamento.

DE ritiene inoltre che la ristrutturazione degli articoli 12, 14, 15, 18 e 23 sia stata richiesta per operare una netta distinzione tra a) requisiti materiali, b) requisiti procedurali e c) diritti legali di ricorso. **EE, NL, FR e AT** sostengono la posizione di **DE**. **FR** ha aggiunto che le condizioni fondamentali di "ricevibilità" dovrebbero essere costituite dalla presentazione di un modulo di domanda compilato e di un documento di viaggio valido e dal pagamento dei diritti amministrativi. La seconda parte dei documenti giustificativi dovrebbe quindi comprovare il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui al Codice frontiere Schengen: mezzi di sussistenza, adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, mezzi per il rimpatrio, situazione socio-economica nel paese di residenza.

COM ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 11 (da adottare una volta approvata la modifica dell'ICC), che contiene la risposta alla questione della presentazione di persona del richiedente (per la prima domanda).

² **FR** considera insolito che questo paragrafo riporti un elenco di requisiti e di documenti giustificativi senza sostanziarlo. **COM** intende riesaminare il paragrafo ma, in linea di principio, questi elementi costituiscono le "condizioni di ricevibilità".

³ **DK** ha proposto di aggiungere "di norma" poiché potrebbero applicarsi altri termini. **COM** ha ricordato che tre mesi è il periodo di validità previsto dalla legislazione attuale ma se gli Stati membri necessitano in pratica di periodi più lunghi se ne può tener conto.

⁴ **FR** ritiene che debbano essere libere almeno due pagine per consentire l'apposizione della vignetta visto e dei timbri (questi ultimi in frontiera).

⁵ Riguardo a questa disposizione **LT** preferisce la versione figurante attualmente nell'ICC, considerando questa formulazione troppo restrittiva.

⁶ **COM** ha sottolineato che questa struttura è identica a quella contenuta nel Codice frontiere Schengen.

- i) dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen¹;
 - j) consentire il rilevamento dei propri dati biometrici conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
 - k) pagare i diritti di trattamento previsti all'articolo 16.
2. Ove applicabile, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio come previsto all'articolo 15². Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri possono decidere, nell'ambito di accordi di cooperazione consolare locale, che tale prova sia presentata solo al rilascio del visto³.

¹ **NL** ritiene opportuno omettere il riferimento al Codice frontiere Schengen in quanto la situazione alle frontiere è diversa da quella in cui una persona presenta una domanda di visto presso una sede consolare. **DK** condivide questa proposta, aggiungendo che non dovrebbe essere obbligatorio per tutti i richiedenti dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, come ad esempio le persone in buona fede che viaggiano per affari. In risposta ad un'osservazione di **BE**, il Presidente ha ricordato alle delegazioni che il precedente allegato 7 dell'ICC è stato abrogato dal Codice frontiere Schengen e che ora è fatto riferimento ai mezzi di sussistenza necessari per l'ingresso nello spazio Schengen nell'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.

COM ha ricordato alle delegazioni che la prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti è una delle condizioni d'ingresso e quindi anche di rilascio del visto.

² **FR**, sostenuta da **AT**, chiede che siano ammesse deroghe a questo obbligo e preferisce la formulazione contenuta nell'ICC (doc. 12357/1/05, parte V, punto 1.4, nono capoverso, pag. 30).

COM ha rilevato che le condizioni d'ingresso, le condizioni di rilascio del visto e le condizioni di circolazione all'interno dello spazio Schengen sono identiche, mentre variano i mezzi per dimostrare che l'interessato dispone di mezzi di sussistenza sufficienti. **LU** concorda con quanto precede e richiama l'attenzione delle delegazioni sul fatto che anche i richiedenti in buona fede potrebbero essere invitati a dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti alla frontiera (v. anche articolo 41 del progetto di regolamento).

COM ha osservato che l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono basati sugli orientamenti riveduti, elaborati nel 2005 e aggiornati nel 2006 dopo l'introduzione dell'assicurazione sanitaria di viaggio (doc. 9654/06 VISA 137 COMIX 482) ma è disposta a modificare il testo.

³ **EE** e **LV** ritengono che l'assicurazione sanitaria di viaggio debba far parte dei documenti giustificativi ed essere presentata contestualmente alla domanda e mai all'atto del rilascio del visto. **BE** e **FR** condividono questo parere, sostenendo che la presentazione dell'assicurazione sanitaria di viaggio solo al momento del rilascio del visto ha posto problemi alle autorità consolari. **NO** ritiene che sia difficile esigere che il richiedente paghi un'assicurazione prima ancora di sapere se il visto gli sarà rilasciato e propone l'aggiunta dei termini "previa conferma".

3. Ove applicabile, sarà apposto sul passaporto del richiedente un timbro come descritto all'articolo 17¹.

Articolo 13

Modulo di domanda

1. I richiedenti il visto devono compilare e firmare il modulo di domanda² di cui all'allegato III. Gli accompagnatori figuranti sul documento di viaggio del richiedente devono compilare moduli di domanda separati.
2. Le missioni diplomatiche o consolari mettono gratuitamente a disposizione dei richiedenti i moduli di domanda armonizzati, che saranno ampiamente disponibili e facilmente accessibili in forma cartacea ed elettronica.
3. I moduli saranno disponibili^{3 4}:
 - a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;
 - b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante, oppure
 - c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto.

¹ **IT e AT** hanno osservato che tale misura è inutile in quanto tutte le informazioni saranno conservate nel VIS. **COM** ha attirato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 17, paragrafo 5 ai cui sensi tale disposizione cesserà di applicarsi una volta che i dati saranno trasmessi al VIS.

² **AT e FR** ritengono che la seguente formulazione sia più appropriata: "il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato". Ritengono inoltre che debba essere aggiunta una disposizione secondo cui, nel caso di minori, a ciò provvederà il titolare della potestà genitoriale. **COM** ritiene che sia necessario distinguere fra la compilazione, la firma e la categoria del richiedente. **IT** è del parere che il modulo di domanda debba essere firmato in presenza di personale consolare. **COM** ha osservato che questa sarebbe la soluzione ideale ma s'interroga sulla sua praticabilità nei casi in cui le domande sono inoltrate tramite agenzie di viaggio, ecc.

³ **NL e CZ** hanno proposto la soppressione delle lettere b) e c).

⁴ **COM** ha sottolineato l'importanza di non confondere modulo e compilazione del modulo e ciò che può sembrare una mera questione procedurale (disponibilità del modulo di domanda in varie lingue pertinenti) costituisce un problema, come risulta dai numerosi reclami che la Commissione riceve da richiedenti il visto.

Oltre alle lingue menzionate al primo sottoparagrafo, il modulo può essere reso disponibile anche in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Se il modulo è disponibile solo nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, ne sarà messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante sarà fornita nell'ambito degli accordi di cooperazione consolare locale¹.

4. I richiedenti saranno informati in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

¹ **HU** ritiene che tali disposizioni debbano figurare nelle istruzioni pratiche.

Documenti giustificativi

1. I richiedenti il visto devono¹ produrre:
 - a) documenti che indichino le finalità² del viaggio³;
 - b) documenti relativi all'alloggio⁴;

¹ **SE e IT** hanno chiesto di sostituire questo termine con "possono" o "dovrebbero". **FR** concorda, osservando che i richiedenti in buona fede (ad esempio gli uomini d'affari) dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di fornire tutti i documenti. Il personale consolare potrebbe in tal modo essere libero di concentrarsi sui richiedenti più problematici. **FR** preferisce la formulazione usata nell'ICC. **COM** ha ricordato che tutti i richiedenti sono tenuti a presentare questi documenti. Alle persone in buona fede potrebbe quindi essere concesso eventualmente un visto di lunga validità per ingressi multipli. Tuttavia, se queste persone presentano una nuova domanda, il loro "status" di richiedenti in buona fede dovrà essere nuovamente dimostrato.

² **FR** ha osservato che tale espressione deve essere tradotta in francese con "motif de voyage" ("motivi del viaggio").

³ In risposta a un quesito di **ES**, **COM** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 18, paragrafo 6, dal quale si può desumere che le persone richiedenti un visto di transito aeroportuale non dovranno fornire, per ovvi motivi, la prova del viaggio/del soggiorno. **COM** può accettare l'aggiunta dei termini "fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 6". **ES** ha proposto di riformulare le parole introduttive del paragrafo 1 come segue: "Le persone richiedenti un visto uniforme".

⁴ **LV** appoggia l'introduzione di un nuovo modulo armonizzato per giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio in quanto ritiene tale misura un contributo ad un'attuazione più armonizzata della politica comune in materia di visti.

Tuttavia, il progetto di regolamento, nella sua formulazione attuale, prevede la possibilità di utilizzare questo modulo solo in formato cartaceo. Pur riconoscendo l'utilità di tale possibilità (soprattutto nei casi in cui è possibile utilizzare soltanto il formato cartaceo, ad esempio per la "rappresentanza"), **LV** ritiene che tale restrizione sul formato non sia coerente con lo scopo di una maggiore efficienza dell'esame delle domande di visto. Facendo riferimento all'attuale prassi nazionale in Lettonia, **LV** ritiene che gli Stati membri debbano poter utilizzare questo modulo anche in formato elettronico.

L'esame e la conservazione degli inviti in forma elettronica presenta notevoli vantaggi rispetto agli inviti in formato cartaceo, in quanto la procedura elettronica semplifica e accelera le procedure amministrative collegate alla presentazione e all'approvazione degli inviti. L'esame elettronico dell'invito alleggerisce sia la partecipazione della persona invitata alla procedura di rilascio del visto che i lavori delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Tale procedura fa sì che la persona invitata, nella maggior parte dei casi, debba recarsi presso l'autorità responsabile una sola volta (principio dello "sportello unico") e non debba presentare un invito confermato alla rappresentanza competente. Nello stesso tempo, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare che ha accesso diretto alla base di dati può verificare lo stato dell'invito con maggiore rapidità e facilità. Inoltre, l'esame e la conservazione elettronici degli inviti riducono il rischio di falsificazione e abuso ed offrono la possibilità, se del caso, di verificare i precedenti inviti presentati dalla stessa persona invitata; pertanto, l'uso del modulo elettronico di invito rende più semplice e sicura la procedura di approvazione degli inviti, assicurando sia un esame veloce ed efficace delle domande di visto che un controllo adeguato dell'immigrazione clandestina.

- c) documenti che indichino i mezzi economici disponibili per far fronte alle spese di sostentamento¹;
- d) documenti che indichino l'intenzione del richiedente di far ritorno al paese di partenza².

3

Il modulo giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio figura all'allegato V⁴.

- 2. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che le missioni diplomatiche o consolari possono domandare al richiedente il visto per verificare che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d) figura all'allegato IV.
- 3. Nell'ambito della cooperazione consolare locale sarà valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi di cui all'allegato IV, in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.

¹ **NL** ritiene che i mezzi economici debbano coprire anche le spese di viaggio. Secondo **COM**, i mezzi di sussistenza coprono sia le spese di viaggio sia le spese di soggiorno. Lo si potrebbe specificare, ma andrebbe mantenuta la coerenza con il Codice frontiere Schengen.

² **FR** ha proposto la seguente formulazione: "documenti che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di far ritorno nel paese di partenza". **COM** può accettare la proposta.

³ **FR** ha chiesto che sia aggiunto: "e) prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio". **COM** non è favorevole a questa proposta, sottolineando che la prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio non può essere considerata come un documento giustificativo ma piuttosto come una delle condizioni da soddisfare prima del rilascio del visto.

FI si è interrogata sull'opportunità di citare la fotografia. **COM** ha osservato che la fotografia deve essere acclusa al modulo di domanda e che pertanto non occorre citarla espressamente.

⁴ **DK** e **NO** desiderano continuare ad utilizzare i moduli nazionali. **COM** ha osservato che lo scopo dell'introduzione di un modulo armonizzato è proprio quello di evitare che ognuno usi moduli diversi.

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

1. I richiedenti visti per soggiorni di breve durata e visti di transito¹ devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti e/o ricoveri ospedalieri d'urgenza².

Fermo restando l'articolo 12, paragrafo 2, ultima frase, la prova dell'assicurazione di viaggio è fornita al momento della presentazione della domanda³.

2. I richiedenti visti di lunga validità per ingressi multipli⁴ devono dimostrare di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo soggiorno previsto.

Devono inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

¹ **BE** ritiene che sia esagerato imporre l'obbligo in questione ai richiedenti un visto di transito (valido da 1 a 5 giorni) e sia pertanto ancora più illogico che i richiedenti un visto alla frontiera siano esenti dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (paragrafo 5). **COM** non insiste sul mantenimento dell'obbligo per i richiedenti un visto di transito.

In risposta ad una domanda di **FR**, **COM** ha confermato che i VTA non sono contemplati.

² **FR** desidera aggiungere un riferimento all'"aide sociale" (assistenza sociale). **COM** si è chiesta di che tipo di spese si tratterebbe.

³ **BE** ritiene che per motivi pratici la prova del possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio debba sempre essere fornita al momento della presentazione della domanda e che se fosse fornita solo al momento del ritiro del visto da parte del richiedente verrebbe meno il fine stesso dell'assicurazione sanitaria di viaggio. **ES** e **LV** hanno espresso il loro sostegno a tale parere ed hanno aggiunto che una prassi armonizzata potrebbe permettere di evitare il "visa shopping".

NO, **DK** e **PT** preferiscono mantenere le due opzioni.

⁴ In risposta ad una domanda di **SI**, **COM** ha osservato che l'importante è l'aspetto degli ingressi multipli e non la durata dei soggiorni o la durata di validità del visto.

3. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell'interessato. La copertura minima ammonta a EUR 30 000.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata o di un visto di transito, la copertura assicurativa può essere limitata agli Stati membri interessati¹.

4. I richiedenti devono, in linea di principio, sottoscrivere l'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono cercare di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

La persona che firma il modulo di cui all'allegato V può contrarre un'assicurazione per il richiedente. In tal caso sono d'applicazione le condizioni di cui al paragrafo 3².

5. I titolari di passaporti diplomatici³, i marittimi⁴ coperti dalle Convenzioni ILO n. 108 e n. 185 e i cittadini di paesi terzi richiedenti un visto alla frontiera⁵ sono esenti dall'obbligo di possedere un'adeguata e valida assicurazione di viaggio⁶.
6. La necessità di ulteriori esenzioni può essere valutata nell'ambito della cooperazione consolare locale⁷.

¹ **HU** ha proposto di sopprimere il riferimento al visto di transito. **COM** ha rilevato che tale tipo di visto è stato aggiunto per via della sua durata di validità massima, la quale permette al titolare di attraversare solo un numero piuttosto limitato di Stati Schengen.

² **NL** ha proposto di esplicitare che l'assicurazione deve essere sottoscritta a nome del viaggiatore. **COM** può accettare tale modifica.

³ In risposta ad una domanda di **IT**, **COM** ha rilevato che questa esenzione generale riguarda una categoria di persone chiaramente definita, contrariamente a quanto è il caso per il titolari di passaporti di servizio.

⁴ **FR** desidera sopprimere il riferimento ai marittimi in quanto l'assicurazione prevista dalla convenzione ILO ha un oggetto diverso dall'assicurazione sanitaria di viaggio. **COM** ha proposto che **FR** presenti un testo alternativo.

⁵ In risposta ad una domanda di **LU**, **COM** ha ricordato che i visti possono essere richiesti solo eccezionalmente alla frontiera (nella maggior parte dei casi per motivi di urgenza) e pertanto l'esenzione è giustificata. Nella maggior parte dei casi sarebbe inoltre impossibile ottenere un'assicurazione alla frontiera.

⁶ **HU** ha proposto di aggiungere un riferimento ai familiari dei cittadini dell'UE. **COM** ha ricordato che tutte le disposizioni riguardanti i familiari dei cittadini dell'UE sono disciplinate dalla direttiva 2004/38.

⁷ **FR** è contraria a questa disposizione.

7. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata¹ è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. Questo esonero può interessare determinati gruppi professionali già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.
8. Nell'ambito della cooperazione consolare locale in una data giurisdizione sarà valutato se è possibile stipulare un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio.
9. Nel valutare l'adeguatezza¹ di un'assicurazione, le missioni diplomatiche o consolari accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili² negli Stati membri³.
10. In caso di esonero dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio, l'autorità competente appone la menzione "N-INS" nella zona "annotazioni" del visto adesivo.

¹ **BE** ha proposto che le linee direttrici per la valutazione dell'"adeguatezza" siano inserite nelle istruzioni pratiche che saranno elaborate in una fase ulteriore. **COM** prenderà in considerazione una formulazione più appropriata e "giuridica".

² In risposta ad un'osservazione di **FR** e riferendosi alla riserva formulata da **FR** in relazione al paragrafo 6, **COM** ha rilevato che i paragrafi 6 e 8 sono intesi a permettere di convenire soluzioni alternative nel quadro della cooperazione consolare locale.

³ **BE** ha ricordato che in precedenza questa disposizione conteneva anche un riferimento alla Svizzera e al Liechtenstein.

Articolo 16

Diritti di trattamento¹

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti² pari a EUR 60, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda. Tali diritti sono riscossi in euro o nella valuta nazionale del paese terzo³ ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.

¹ **NL** ha proposto che, considerate le questioni connesse con le spese addebitate per "servizi esternalizzati", si definisca con maggior precisione cosa rientra esattamente nel "trattamento".

COM ha osservato che la questione sarà affrontata nel dettaglio quando verrà ripreso l'esame del distinto progetto di proposta recante modifica dell'ICC. Per quanto riguarda i servizi della Commissione, il "trattamento" comprende tutti gli aspetti che vanno dal ricevimento della domanda alla decisione finale sulla medesima, il che è conforme allo studio di fattibilità realizzato da FR in relazione al recente aumento dei diritti di trattamento. FR ha ricordato che in esito allo studio di fattibilità è stato constatato che le spese amministrative ammontano a EUR 60.

Riconoscendo che l'attuale acquis Schengen non contiene una definizione precisa di cosa rientra nel "trattamento", COM ha sottolineato che le "spese amministrative" legate al trattamento delle domande di visto dovrebbero coprire tutti i compiti connessi con tale trattamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano in parte assolti da fornitori esterni di servizi.

² **NL** ha altresì proposto di aggiungere che la valuta da utilizzare è decisa dalla rappresentanza consolare. COM può accettare tale aggiunta se ritenuta utile dalle delegazioni.

³ **HU**, sostenuta da AT e DE, ha proposto di aggiungere "nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo interessato" e di "in dollari USA", data l'impossibilità per i richiedenti di pagare in euro ovunque nel mondo. **COM** avrebbe preso in considerazione l'aggiunta del riferimento al dollaro USA e ha ricordato che tale riferimento è stato soppresso in seguito all'introduzione della base forfetaria nel 2003.

BG ha proposto che si convenga nel quadro della cooperazione consolare locale quale valuta debba essere utilizzata da tutte le rappresentanze consolari in un determinato luogo. COM esaminerà questa proposta.

Ricordando la situazione in Luanda da essa descritta in una precedente riunione (cfr. 6110/07 VISQ 50 COÇIX 150, pag. 9), IT ha raccomandato fortemente l'utilizzo dell'euro come valuta di riferimento (e non come valuta da utilizzare per l'effettivo pagamento) e l'applicazione del tasso di cambio della BCE. COM ha dichiarato di poter accettare questo suggerimento.

2. Per tale pagamento i richiedenti ottengono una ricevuta¹, indicante che i diritti di trattamento non sono rimborsabili.².
3. Se i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale del paese terzo ove è presentata la domanda, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri applicano il tasso di riferimento euro per i cambi stabilito dalla Banca centrale europea³. Nell'ambito della cooperazione consolare locale esse garantiscono che tutti gli Stati membri adattino l'importo dei diritti di trattamento nella valuta locale allo stesso momento.
4. I diritti di trattamento non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti:
 - a) minori di età inferiore ai 6 anni;
 - b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e
 - c) ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione (n. 2005/761/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005.⁴

¹ Secondo AT questa disposizione è superflua; HU ritiene che la ricevuta debba essere rilasciata solo su richiesta.

² LV, sostenuta da NL, FI e BG, ha proposto di inserire questa informazione nel modulo di domanda, dato che i richiedenti che pagano i diritti di trattamento tramite bonifico bancario non ricevono una ricevuta ai sensi di questo paragrafo. ES preferisce che sia mantenuta la proposta della Commissione. COM ha rilevato che lo scopo principale è di informare il richiedente e potrebbe dunque essere più opportuno inserire questa informazione nel modulo di domanda.

³ PT, BE, FR, IT, NL, SI e AT: riserva d'esame Secondo tali delegazioni, questa disposizione creerebbe problemi ai rispettivi servizi di contabilità nazionale. NL si è chiesta con quale frequenza sia stato adeguato questo tasso di cambio. COM avrebbe fatto una verifica al riguardo. HU ha ricordato che l'euro non è stato ancora introdotto in tutti gli Stati membri e ha proposto di aggiungere "o il tasso di cambio applicato dalla rispettiva banca centrale". IT ha espresso il proprio sostegno a tale proposta e ha suggerito di riformulare i paragrafi 1, 2 e 3 per renderli più intelligibili. COM si è detta contraria alla proposta di HU, temendo che possa sollevare ulteriori problemi.

⁴ EE e LV hanno proposto di aggiungere un'esenzione generale per i titolari di passaporti diplomatici (nuova lettera d)). HU ha proposto che il riferimento ad eventuali esenzioni dal pagamento dei diritti di trattamento per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio sia inserito nelle istruzioni pratiche che saranno elaborate in una fase ulteriore. COM avrebbe accolto la desiderata delle delegazioni su questo punto, ma ha ricordato che in virtù del paragrafo 5 gli Stati membri possono esentare qualsiasi richiedente dal pagamento dei diritti di trattamento.

5. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.
6. Fino al 1° gennaio 2008 i cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo di facilitazione del visto entro il 1° gennaio 2007, pagheranno diritti di trattamento pari a EUR 35¹.
7. Qualora il titolare di un VTL rilasciato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma abbia necessità di recarsi – entro il periodo di validità del visto – in uno Stato membro non incluso nella validità territoriale del VTL, non viene applicato alcun diritto di trattamento per la seconda domanda di visto.²

¹ NL, EE e HU hanno chiesto di aggiungere anche un riferimento agli accordi di facilitazione del visto già conclusi. In risposta ad una domanda di PL, COM ha rilevato che gli accordi attualmente in corso di negoziato sarebbero contemplati ove fossero siglati e firmati entro le date indicate, anche se non ancora entrati in vigore.

² AT, DE, FR e EL: riserva d'esame COM ha osservato che se ad un richiedente viene rilasciato un VTL per effetto di una segnalazione SIS, ciò può considerarsi imputabile alla responsabilità individuale dell'interessato. Dall'altro lato, se ad una persona viene rilasciato un VTL perché un determinato Stato membro non riconosce il documento di viaggio in suo possesso, l'interessato non ha alcuna influenza su tale situazione. Secondo la Commissione non è pertanto giustificato che, in quest'ultimo caso, l'interessato debba presentare una nuova domanda di visto (e pagare nuovamente i diritti di trattamento), dal momento che i motivi non sono ad esso imputabili.

8. I diritti di trattamento raddoppiano se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione¹.

Articolo 17

Timbro indicante la presentazione di una domanda

1. Onde evitare la presentazione simultanea di domande multiple, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro cui viene consegnata la domanda appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente ad indicare l'avvenuta richiesta di un visto. La missione diplomatica o consolare appone il timbro sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri, quando riceve la domanda.²
2. Il timbro non ha alcun effetto giuridico sulle domande future.
3. Il timbro è conforme al modello figurante nell'allegato VI ed è apposto conformemente a tale allegato.

¹ A parere di FR, ciò che può considerarsi un servizio supplementare offerto al richiedente accrescerebbe la complessità dei vari diritti di trattamento applicabili e potrebbe nuocere alla qualità dell'esame della domanda e persino dare l'impressione che sia possibile ottenere un visto pagando doppi diritti. PT, LV, IT, BE: riserva d'esame

NL preferisce che questa disposizione sia soppressa. SE si è interrogata sul significato di "senza una giustificazione".

Pur riconoscendo che la riscossione dei diritti di trattamento sia diventata piuttosto complicata per via degli accordi di facilitazione del visto, ES preferisce che questa disposizione sia mantenuta per evitare che il personale consolare sia messo sotto pressione a causa delle domande "dell'ultimo minuto". HU si è detta favorevole al mantenimento della disposizione, ma specificando che un esame accelerato non implica automaticamente il rilascio di un visto.

COM non insiste sul mantenimento di questa disposizione, intesa a compensare gli sforzi supplementari compiuti dal personale consolare. COM si è chiesta se l'esame rapido di una domanda comporti effettivamente spese supplementari. PL ritiene che - anche in considerazione del ricorso diffuso a fornitori esterni di servizi che chiedono compensi supplementari per le loro prestazioni - tali diritti di trattamento accelerato siano politicamente sensibili. ES ha sottolineato che i richiedenti non sono mai obbligati a presentare la domanda tramite un fornitore di servizi, ma se scelgono di farlo devono pagare i servizi ricevuti.

² HU ha osservato che il timbro è utile solo ove non sia stato rilasciato un visto o il richiedente abbia bisogno del passaporto durante l'esame della domanda. COM ha ricordato numerosi esempi d'incertezza tra i richiedenti e le autorità di paesi terzi in merito all'effettivo valore del timbro. Un uso sistematico del timbro eviterebbe pertanto i malintesi destinati a verificarsi qualora il timbro sia apposto sul passaporto solo in caso di rifiuto. IT ha espresso dubbi sull'utilità di questa disposizione.

4. I passaporti diplomatici non vengono timbrati. Un approccio armonizzato quanto alla possibilità di esonerare dall'obbligo del timbro altre specifiche categorie di persone viene convenuto nell'ambito della cooperazione consolare¹.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dalla data in cui cominciano a trasmettere i dati sui visti al VIS².

¹ FR si è detta contraria a tali esoneri.

² FR ha proposto la seguente formulazione: "... dalla data in cui il VIS è pienamente operativo." COM ha ricordato l'introduzione regionale del VIS e rilevato che sembrerebbe anacronistico continuare ad utilizzare il "timbro di richiesta" una volta che uno Stato membro abbia iniziato a trasmettere dati al VIS.

Capitolo III

Esame e trattamento delle domande di visto

Articolo 18

Esame delle domande

1. Nell'esaminare una domanda di visto e i documenti giustificativi è accordata particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, alla sicurezza degli Stati membri e alle intenzioni di ritorno del richiedente¹.

¹ Nel rispondere ai quesiti di BE e NL secondo cui i riferimenti al "rischio di immigrazione illegale" e alle "intenzioni di ritorno" sono in parte coincidenti, il rappresentante della Commissione (COM) ha rilevato che valutando le intenzioni di ritorno del richiedente si valuta il rischio di immigrazione illegale e pertanto entrambe le espressioni dovrebbero essere mantenute. La frase potrebbe tuttavia essere riformulata come segue: "... e, in particolare, alle intenzioni di ritorno del richiedente.". HU ha proposto che entrambe le espressioni siano aggiunte all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Qualora sorgano ¹dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle intenzioni di ritorno del richiedente, o ai documenti presentati, il richiedente può essere convocato per un colloquio presso la missione diplomatica o consolare dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda per fornire informazioni supplementari².

¹ IT ritiene la formulazione troppo vaga. Se un richiedente è convocato per un secondo colloquio devono esservi seri e ben fondati motivi di dubbio. FR, sostenuta da DE e SI, ha proposto di sopprimere "any" nella versione inglese e di sostituire "può essere" con "è". DE si è chiesta se il colloquio in questione riguardi unicamente un ulteriore colloquio "approfondito" successivamente alla presentazione della domanda. Il principio della comparizione personale all'atto della presentazione della domanda alla missione diplomatica o consolare dovrebbe restare obbligatorio tranne nei casi in cui siano previste esenzioni (ad esempio richiedente in buona fede).

² NL e BE, sostenute da LT, hanno proposto di aggiungere un riferimento ai "dubbi sull'identità" nel qual caso il richiedente dovrebbe essere convocato ad un ulteriore colloquio; BE ha aggiunto che sarebbe più logico combinare i paragrafi 2 e 7 e sopprimere il riferimento nel paragrafo 7 al rilascio o meno del visto. BE ha proposto la seguente formulazione alternativa del paragrafo 2:

"I richiedenti il visto possono essere inizialmente invitati a fornire ulteriori prove documentali oppure essere invitati in tale occasione o successivamente ad un colloquio ...". IT condivide l'opinione di BE in quanto l'attuale formulazione induce a ritenere che la presentazione sia distinta dal colloquio, il che non dovrebbe essere il caso. I richiedenti potrebbero essere convocati ad un secondo colloquio.

Facendo riferimento all'articolo 37, lettera b) (parte del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto), HU si è chiesta se il personale dei CAC abbia il diritto di condurre colloqui e ha suggerito di sostituire "la missione diplomatica o consolare" con "le autorità competenti". FR ha appoggiato tale suggerimento e COM lo esaminerà.

COM ha richiamato l'attenzione delle delegazioni su alcune "contraddizioni" di cui occorre tener conto in relazione a "comparizione personale", "colloquio", "raccolta di dati biometrici":

- in realtà numerose persone sono attualmente esonerate dall'obbligo della comparizione personale;
- conformemente al progetto di regolamento summenzionato, tutti i richiedenti devono presentare la prima domanda personalmente ma sono esenti da tale obbligo per le successive domande entro un periodo di 48 mesi;
- in futuro moltissime persone saranno probabilmente considerate persone in buona fede che non devono presentare personalmente la domanda di visto.

Per tali motivi COM ritiene troppo delicato utilizzare una formulazione eccessivamente precisa.

3. Per ciascuna domanda di visto viene consultato il VIS conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13 del regolamento VIS¹.
4. L'esame della domanda di visto determina se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e verifica:
 - a) la validità e l'autenticità del documento di viaggio presentato dal richiedente²;
 - b) che la persona non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali³;

¹ DE ha proposto la seguente formulazione alternativa:

"Per ciascuna domanda di visto viene, di norma, consultato il VIS conformemente all'articolo 5 e all'articolo 13 del regolamento VIS. In casi eccezionali debitamente fondati (problemi tecnici) può essere rilasciato un visto senza previa consultazione del VIS se il mancato processo di consultazione è ripetuto e completato al più presto senza alcun ritardo per negligenza da parte dell'autorità competente. In tal caso il visto rilasciato ha validità territoriale limitata."

² COM esaminerà tale proposta in relazione all'articolo 21, paragrafo 1.

³ HU ha proposto che nelle istruzioni complementari siano indicate le modalità da seguire se viene individuato un documento falso o falsificato, le modalità di informazione delle autorità centrali/locali, delle rappresentanze di altri Stati membri, ecc.

BE, NL e FR vogliono mantenere questi due criteri separati come è attualmente il caso nell'ICC e nel Codice frontiere Schengen. FR ha proposto la seguente aggiunta: "..., in particolare consultando il SIS e ...". Sebbene nel Codice frontiere Schengen tali criteri siano separati (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d)), COM preferisce la proposta di FR.

PT si è chiesta se occorra un riferimento ad eventuali legami familiari del richiedente con un cittadino UE, ma COM non lo ritiene opportuno in questo contesto. La presidenza ha ricordato alle delegazioni che nel modulo di domanda è indicato se il richiedente è un familiare di un cittadino UE.

- c) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di un paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto, tramite controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 14 e all'allegato IV;
- d) se del caso, i visti uniformi precedentemente rilasciati al cittadino di un paese terzo interessato e figuranti sul suo documento di viaggio, per accertare che non sia stata oltrepassata la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri¹;
- e) che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo [nel quale la sua ammissione è garantita]², ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi. Tale accertamento tiene conto degli importi di riferimento³ di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen e del giustificativo di alloggio o di garanzia, come indicato nel modulo di cui all'allegato V;
- f) che il richiedente disponga di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio⁴, ove applicabile^{5 6}.

¹ COM non è favorevole all'aggiunta di riferimenti ai controlli d'ingresso e ai timbri di uscita, come suggerito da HU ma ritiene che tali informazioni pratiche possano essere inserite nelle istruzioni (cfr. articolo 45).

² NL desidera sostituire questa frase con "nel quale l'accesso è garantito". La presidenza ha ricordato alle delegazioni che la formulazione attuale corrisponde all'articolo 5, paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen.

³ EE ritiene che debba essere aggiunto un riferimento alle modalità di alloggio per tutti i richiedenti. COM ha rilevato che l'accertamento relativo all'alloggio deve essere effettuato solo in base all'allegato V mentre la presente lettera riguarda un accertamento più generale dei mezzi di sussistenza (cfr. anche articolo 14, paragrafo 1 e allegato IV).

⁴ FR ha fatto riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'allegato V del progetto di codice dei visti (6060/2/07, pag. 27). COM ha ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1 riguarda le spese connesse al rimpatrio.

⁵ PT ha sostenuto che la prova relativa all'assicurazione sanitaria di viaggio dovrebbe essere presentata solo all'atto del rilascio del visto.

⁶ NL si è chiesta se non occorra uno specifico riferimento nel paragrafo 4 all'accertamento dell'intenzione di ritorno del richiedente. DE ha appoggiato tale proposta. COM ritiene tale aggiunta superflua considerato il riferimento generale di cui al paragrafo 1. COM non è favorevole al trasferimento del paragrafo 4 nell'articolo 20 in quanto ciò nuocerebbe alla coerenza del progetto di regolamento.

5. Se il richiedente è cittadino di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II, le autorità centrali degli Stati membri interessati sono consultate conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS.
6. I cittadini di paesi terzi richiedenti un visto di transito aeroportuale sono soggetti solo¹ ai controlli di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e d). In questi casi viene accertato lo scopo del proseguimento del viaggio².
7. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti presentati o sulla veridicità del loro contenuto, sull'attendibilità delle dichiarazioni raccolte in sede di colloquio, o sullo scopo del soggiorno del richiedente o sulla sua intenzione di ritorno, la missione diplomatica o consolare³ non rilascia il visto^{4 5}.

¹ COM potrebbe accettare la soppressione di "solo" chiesta da alcune delegazioni.

² BE si è chiesta per quale motivo occorra accertare gli elementi di cui alle lettere a) e d) per i richiedenti un visto di transito aeroportuale dal momento che ciò che interessa è controllare l'itinerario e la pertinenza del transito. COM rifletterà a questa osservazione.

³ PL ha suggerito che l'espressione "la missione diplomatica o consolare" sia sostituita da "le autorità competenti" per contemplare le situazioni in cui il visto è richiesto alla frontiera. COM esaminerà questa proposta.

⁴ LT, IS e HU hanno proposto di aggiungere un riferimento ai motivi di rifiuto elencati all'articolo 23, paragrafo 1.

PL e AT hanno proposto di sopprimere il paragrafo 7 e di aggiungerlo all'articolo 23, paragrafo 1 mentre PT preferisce mantenerlo nell'articolo 18 con una leggera modifica del testo: "se sussistono dubbi sull'autenticità ...", rilevando che l'articolo 23, paragrafo 1 riguarda le situazioni in cui il motivo per cui la domanda può essere rifiutata è certo.

IT e SE hanno rilevato che il "dubbio" non basta a motivare un rifiuto. Il rappresentante del Servizio giuridico del Consiglio ha appoggiato la proposta di PL. COM esaminerà la possibilità di adeguare il testo per assicurare la chiarezza del diritto.

⁵ Facendo riferimento all'allegato XII, parte 1, DE ha proposto di fare riferimento in quest'articolo, in un articolo separato o nelle disposizioni finali, all'accertamento da parte delle missioni diplomatiche o consolari delle domande presentate da marittimi.

Articolo 19¹

Irricevibilità^{2 3 4 5}

1. Se il richiedente non fornisce le informazioni supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 4 entro un mese di calendario⁶ dalla data dell'invito a presentare tali informazioni/documentazioni complementari, la domanda è dichiarata irricevibile.

¹ NL: riserva d'esame

² COM ha ricordato che nel progetto di codice è stato introdotto un sistema completo di rifiuto, motivazione del rifiuto e diritto d'appello. Le procedure per l'attuazione di tali requisiti dovrebbero essere istituite a livello nazionale (cfr. articolo 23). La nozione di irricevibilità è stata introdotta per formalizzare la prassi attualmente seguita dagli Stati membri che nelle loro statistiche distinguono spesso tra domande di visto "rifiutate" (dopo l'esame della domanda) e "respinte" (non accettazione della domanda).

³ Cfr. anche doc. 6060/2/07, pagine 2 e 5.

⁴ AT ha sostenuto il principio esprimendo però il timore che ciò possa creare problemi giuridici, tra l'altro in relazione ai diritti di trattamento. IT ha aggiunto che se il richiedente ha pagato i diritti di trattamento la domanda dovrebbe essere esaminata.

BE non è favorevole a questo articolo poiché rileva che una domanda potrebbe essere respinta solo se il richiedente rifiuta di fornire i dati biometrici (in futuro) o se il documento di viaggio non è valido. Qualora la nozione di irricevibilità fosse mantenuta il testo dovrebbe essere modificato precisando che se il richiedente non presenta taluni documenti le autorità consolari si riservano il diritto di non esaminare la domanda.

⁵ HU ha proposto di modificare il titolo come segue: "Procedura da seguire in caso di documentazione incompleta".

⁶ IT ritiene questo periodo troppo lungo. SI si è chiesta come debba essere interpretato il termine di un mese. PT ha rilevato che talvolta un mese potrebbe non bastare al richiedente per ottenere alcuni documenti. COM ha ricordato che nel contesto delle domande di visto di breve durata la documentazione giustificativa sarà più facilmente ottenibile rispetto alle domande per soggiorni più lunghi.

Alcune delegazioni sono favorevoli a introdurre la nozione di irricevibilità ma ritengono che la domanda debba essere respinta all'atto della presentazione (FR, PL) mentre HU ha proposto di lasciare la fissazione di un termine alla discrezionalità del consolato. ES ha proposto 10 giorni e LU 2 settimane. SE è favorevole a entrambe queste proposte.

COM non è favorevole a respingere le domande all'atto della presentazione indicando al richiedente i documenti mancanti (proposta di NL) in quanto ciò potrebbe dare origine al visa shopping".

IS ha rilevato che conformemente al suo diritto nazionale tutti gli atti amministrativi, come la dichiarazione di irricevibilità di una domanda, devono essere motivati. BE ha rilevato che disposizioni analoghe esistono nel diritto nazionale belga.

COM ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sul fatto che una dichiarazione di irricevibilità non avrebbe implicazioni negative per la persona interessata, come ad esempio in caso di rifiuto di una domanda di asilo infondata. COM ha aggiunto che tale disposizione dovrebbe essere vista anche nel contesto della rappresentanza: attualmente le domande non sono respinte perché uno Stato membro non può respingere (rifiutare) per conto di un altro.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la missione diplomatica o consolare sostituisce le informazioni sullo stadio del procedimento nel VIS ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento VIS.
3. Se la domanda è dichiarata irricevibile il richiedente non può proporre ricorso¹.

¹ Il servizio giuridico del Consiglio ha rilevato che questa disposizione non è accettabile, considerato il generale e riconosciuto principio del diritto di ricorso sancito dal diritto amministrativo nazionale e dal diritto comunitario. Tuttavia, ritiene appropriato separare i casi di rifiuto formale e di irricevibilità di una domanda.

Decisioni sulle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e consolari¹ degli Stati membri decidono in merito alle domande di visto entro 10^{2 3} giorni lavorativi dalla loro presentazione, oppure dopo la data di completamento della pratica. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di 30⁴ giorni calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda, inclusa la situazione di cui all'articolo 7, paragrafo 6.⁵

¹ NL ha ricordato che anche le autorità centrali sono coinvolte nel processo decisionale e ha aggiunto che i termini "autorità competenti per i visti", usati nel progetto di regolamento VIS, potrebbero essere più appropriati. DK, SE e NO hanno fatto riferimento alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 3 (doc. 15560/1/06, pag. 3).

² FR ha formulato una riserva sui termini di 10 e 30 giorni di cui al presente paragrafo, ritenendo che occorra dapprima valutare l'applicazione di tali termini, ripresi dall'accordo con la Russia sulle agevolazioni in materia di visti. AT ha appoggiato tale opinione.

Per stabilire termini realistici, BE ha suggerito che essi siano fissati in base alle procedure in questione (colloquio/consultazione ai sensi dell'allegato 5B/rappresentanza, ecc.) aggiungendo che sarebbe più opportuno che il termine decorresse (se possibile) dalla data di completamento della domanda. SI e ES hanno appoggiato l'opinione di BE. COM esaminerà questa proposta.

NL ha suggerito di sostituire il riferimento a un dato numero di giorni con "un periodo ragionevole".

SK, HU, DK, SE e NO ritengono tali termini troppo brevi. HU ha suggerito di sopprimere "in casi individuali".

³ Facendo riferimento all'articolo 9, paragrafo 2, PL ritiene tale termine troppo breve.

⁴ Secondo PL sarebbe possibile prorogare tale termine di 30 giorni.

⁵ COM ha preso atto della riluttanza generale delle delegazioni in relazione all'armonizzazione dei termini, ma ha rilevato che è impensabile elaborare un codice sui visti senza far riferimento a questo aspetto essenziale del trattamento dei visti poiché le notevoli differenze nei tempi di rilascio sono la causa del "visa shopping". COM ha ricordato alle delegazioni che i termini per rispondere alla consultazione preliminare sono stati ridotti (cfr. articolo 9) ed è stato proposto un sistema di "informazione" piuttosto che di consultazione. La presidenza si è chiesta quali siano le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini prescritti.

2. Le missioni diplomatiche e consolari decidono in merito al periodo di validità del visto e alla durata del soggiorno autorizzato in base a tutte le informazioni disponibili relative allo scopo e alla durata del soggiorno o del transito previsto, e tenendo presente la specifica situazione del richiedente. Per i visti di transito semplice e per i VTA la “franchigia”¹ supplementare concessa è di sette giorni; per i visti “C” per un singolo² ingresso è di quindici giorni.

¹ CZ e NL non sono favorevoli alla concessione sistematica di una "franchigia" di un numero fisso di giorni e propongono di aggiungere "può essere di sette/quindici giorni" o di aggiungere "in linea di principio". FR ritiene che debba essere mantenuta come raccomandazione una singola "franchigia" di 15 giorni.

In risposta ad un'osservazione di HU ed EE, il rappresentante della Commissione (COM) ha osservato che in questo contesto la validità del passaporto è irrilevante. COM ha inoltre ricordato che la formulazione e la lunghezza dei periodi è stata copiata dagli esempi esistenti che figurano nell'allegato 13 dell'ICC, aggiungendo tuttavia che prenderà in considerazione l'eventualità di indicare esplicitamente che la "franchigia" riguarda la validità del visto e non la durata del soggiorno e che la lunghezza di tale periodo debba essere valutata caso per caso.

² Rispondendo a un'osservazione di FR, COM ha rilevato che questa disposizione si riferisce solo ai visti per un "singolo ingresso", in quanto i fattori che giustificano per tali visti una franchigia di un determinato numero di giorni sono irrilevanti nel caso dei visti che consentono due o più ingressi nel periodo di un anno. FR ha quindi proposto di sopprimere il riferimento al "singolo ingresso" al fine di mantenere il principio generale di concessione di una "franchigia".

3. I visti per ingressi multipli¹, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo validità di massimo 5 anni.²

Nell'adozione della decisione sul rilascio di questi visti sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:

- a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;^{3 4 5}

¹ FR ha attirato l'attenzione delle delegazioni sulle specifiche tecniche della rete VISION, che consentono di rilasciare visti validi solo per periodi di 1, 2, 3 (ecc...) anni ma non per esempio di 1/2 anno o di 1 anno e 1/2. Ciò pone problemi per quanto riguarda i richiedenti titolari di passaporti (rilasciati da taluni paesi terzi) con periodo di validità molto breve. FR ha ricordato che la giustificazione per i visti del tipo "C1", "C2", "C3", ecc., risiedeva esclusivamente nella differenza dei diritti imposti, ma da quando è stata introdotta la base forfettaria non v'è alcuna giustificazione per mantenere tale distinzione.

PT ha osservato che le specifiche tecniche si potrebbero adattare, ma la questione andrebbe analizzata attentamente in quanto tale modifica avrebbe molte ramificazioni tecniche, possibilmente anche sull'applicazione tecnica del VIS.

² DE preferisce mantenere la formulazione dell'ICC (parte V, sezione 2.1) e sottolinea che il visto per ingressi multipli con validità superiore a un anno dovrebbe essere rilasciato solo in casi eccezionali e solo se un precedente visto con validità di un anno è stato utilizzato correttamente. IT non condivide questa interpretazione. Neanche COM può accettare la proposta di DE.

Cfr. anche le osservazioni di NO in relazione all'allegato X, punto 4.

³ FR ritiene che un testo giuridico non debba contenere tali esempi. COM ha osservato che una semplice descrizione delle norme sarebbe stata insufficiente, se si tiene conto delle prassi attualmente seguite. Il trattamento degli esempi forniti nel paragrafo 3, lettera a) sarà sviluppato ulteriormente nelle Istruzioni.

⁴ ☐ Si attira l'attenzione delle delegazioni sulle conclusioni elaborate dal Gruppo "Visti" nel giugno 2003: Rilascio dei visti ai marittimi all'atto dello sbarco per fine ingaggio (15803/02 FRONT 148 VISA 187 COMIX 721, 6579/03 FRONT 16 VISA 33 COMIX 114):

Il Presidente ha rilevato che la Parte I, 2.1.2 dell'Istruzione consolare comune tratta dei visti di transito senza menzionare un periodo massimo di validità per tali visti, mentre vari esempi di visti di transito figurano nell'allegato 13 dell'ICC. In seguito alla discussione, il Presidente ha concluso che le delegazioni ritengono che un visto di doppio transito con un periodo di validità fino a un anno possa essere rilasciato a un marittimo qualora l'autorità competente abbia accertato che i documenti giustificativi richiesti presentati da quest'ultimo provano l'esistenza di un contratto con una compagnia marittima (normalmente tali contratti hanno una durata di 9-12 mesi). Ciò contribuirebbe ad evitare i problemi pratici sollevati nei documenti summenzionati. Il Presidente ha aggiunto che ad un certo momento sarebbe auspicabile chiarire le parti rilevanti dell'ICC al fine di introdurre una terminologia specifica sul periodo massimo di validità dei visti di transito, nonché ulteriori esempi di possibili visti di transito.

⁵ ☐ DE e PL propongono di aggiungere "e" tra le lettere a) e b). COM esaminerà questa eventualità.

- b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell'uso di precedenti visti Schengen¹, la sua situazione economica nel paese d'origine² e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese.

3

4. Una volta adottata la decisione sul rilascio di un visto, le missioni diplomatiche e consolari⁴ inseriscono nel VIS i dati elencati all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento VIS.

¹ LT propone di fare riferimento anche ai visti nazionali (ivi compresi i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati membri che non applicano ancora pienamente l'acquis di Schengen). COM ha ricordato che il VIS non conterrà informazioni sui visti per soggiorni di breve durata rilasciati dai "nuovi Stati Membri" né sui visti nazionali.

PL propone di sopprimere il riferimento a "Schengen" al fine di contemplare tutti i visti. Pur riconoscendo che nella pratica il possesso, per esempio, di un visto canadese viene talvolta preso in considerazione nell'esaminare una domanda, COM non è favorevole all'inclusione di un riferimento al corretto uso di visti di paesi non appartenenti a Schengen in quanto da un lato la correttezza di tale uso non può essere verificata e, dall'altro, non è nota la base giuridica per il rilascio di visti da parte dei paesi non Schengen.

HU ha attirato l'attenzione delle delegazioni sulla formulazione della frase introduttiva del paragrafo 3, nel senso che l'uso dei visti Schengen è solo uno degli elementi da prendere in considerazione e non ne esclude altri. Tuttavia, HU ha proposto la seguente formulazione per conciliare tutte le posizioni: "la correttezza dell'uso dei visti rilasciati dagli Stati Schengen...".

² FR chiede cosa si intenda per "paese d'origine" ed "effettiva" intenzione di tornare.

COM ha osservato che "paese d'origine" potrebbe anche essere il paese di residenza se il richiedente non vive nel proprio paese d'origine. Questo aspetto potrebbe essere specificato nelle Istruzioni.

³ FR propone di aggiungere una lettera c) facente riferimento alla validità del passaporto, anche se tale riferimento esiste già nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

⁴ □ NO e SE hanno fatto riferimento alle osservazioni formulate precedentemente in relazione all'articolo 3 (doc. 15560/1/06, pag. 3) e hanno proposto di aggiungere (o di sostituire "missioni diplomatiche e consolari" con) "autorità competenti" o "autorità competenti per i visti". COM ha osservato che la formulazione sarebbe allineata a quella utilizzata nel regolamento VIS.

Visti con validità territoriale limitata

1. I visti con validità territoriale limitata (VTL) sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi¹:
- a) quando una missione diplomatica o consolare ritiene necessario, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, derogare al principio dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen;
 - b) quando una missione diplomatica o consolare, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, ritiene necessario rilasciare il visto benché nella procedura di consultazione preliminare lo Stato membro consultato² abbia sollevato obiezioni, oppure se la consultazione preliminare non ha avuto luogo per motivi di urgenza (motivi umanitari, di interesse nazionale od obblighi internazionali)³;
 - c) quando una missione diplomatica o consolare, per motivi d'urgenza giustificati dal richiedente, rilascia un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso del quale⁴ il richiedente ha già utilizzato un visto per un soggiorno di tre mesi.

5

¹ BE, sostenuta da NL, ha osservato che si dovrebbe mantenere un riferimento ai VTL validi per il Benelux, come previsto nell'ICC. COM ritiene che tenuto conto delle norme Schengen generali non sia più necessario mantenere tali disposizioni particolari e aggiunge che probabilmente si tratta di una questione politica piuttosto che tecnica. BE ha ricordato il contesto storico di tale cooperazione aggiungendo che la Convenzione Benelux è ancora in vigore.

² DE propone che in tali casi lo Stato membro consultato (che si è dichiarato contrario al rilascio di un visto uniforme) venga informato entro un termine ragionevole prima del rilascio del visto.

³ BE propone di scindere in due parti questa lettera in quanto vengono menzionati due criteri distinti per il rilascio dei VTL. COM esaminerà questa eventualità.

AT propone di specificare che in singoli casi tali VTL potrebbero essere validi per altri Stati membri, oltre a quello di rilascio. COM teme che tale disposizione possa modificare completamente il concetto del VTL, creando "VTL tradizionali" e "VTL su richiesta". Anche FR e EL sono contrarie a questa proposta di AT.

⁴ NL propone di chiarire questo calcolo nelle Istruzioni.

⁵ DE propone di aggiungere un riferimento al caso in cui un VTL è stato rilasciato per l'impossibilità di consultare il VIS.

Nei casi di cui al primo comma, il visto è valido solo per il territorio dello Stato membro che lo rilascia.¹

Se il richiedente possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per i territori degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro².

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono³ immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

¹ BE e NL ritengono che questo paragrafo debba riguardare anche la lettera c).

² HU, appoggiata da FR, propone di inserire un riferimento al foglio separato per l'apposizione del visto (regolamento 333/2002).

³ FR si chiede in che modo ciò vada fatto. La Presidenza propone che venga specificato nelle Istruzioni. IT ritiene che la trasmissione di tali informazioni abbia poca importanza. COM ha sottolineato che il progetto di proposta è stato adattato alla realtà: il requisito esistente relativo all'informazione degli altri Stati membri relativamente a tutti i casi di rilascio dei VTL è stato attenuato e sono stati mantenuti solo i casi connessi a richiedenti "sensibili"; inoltre lo scambio di informazioni dovrebbe essere svolto solo a livello centrale. Infine COM ha attirato l'attenzione delle delegazioni sull'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS ("La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione consolare e"). COM è contraria all'aggiunta di un riferimento alla lettera c), come suggerito da DE, in quanto tali casi non possono essere considerati "sensibili". SI chiede quale sia la percentuale dei VTL rilasciati. COM ha invitato le delegazioni a consultare i dati precisi nelle statistiche recentemente pubblicate, ma ha osservato che attualmente la Francia, la Grecia, l'Italia e la Germania rilasciano il più alto numero di VTL. La Presidenza ha attirato l'attenzione delle delegazioni sulla frase introduttiva dell'articolo 21, il quale prevede che i VTL vengano rilasciati solo eccezionalmente.

Visti di transito aeroportuale

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco¹ di cui all'allegato VII² devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.
2. Sono esenti dall'obbligo di possedere un visto di transito aeroportuale ai sensi del paragrafo 1 le seguenti categorie di persone:
 - a) i titolari di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito³ rilasciato da uno Stato membro⁴,
 - b) i cittadini di paesi terzi detentori di titoli di soggiorno rilasciati da Andorra, Giappone, Canada, Monaco, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato⁵ del titolare, e menzionati nell'allegato VIII⁶;

¹ COM ha ricordato le discussioni iniziali su questo punto (doc. 13611/06, pag. 2). A nome del Benelux, BE ha proposto di mantenere due elenchi separati affinché gli Stati membri siano in grado di agire prontamente in caso di afflusso massiccio di immigrati illegali. CZ, FR e PL sostengono questa proposta.

COM ha ricordato che la possibilità di reazione rapida esiste già a titolo dell'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, il quale stabilisce che in situazioni di emergenza si possono adottare "misure temporanee", e che tale meccanismo potrebbe venire incontro alle preoccupazioni delle delegazioni.

HU ha formulato una riserva d'esame sull'articolo 22 e sull'allegato VII.

Che figura a pagina 15 del presente documento.

³ FR propone di aggiungere che il visto di cui si è titolari debba essere ancora valido. COM può accettare la proposta.

⁴ HU propone di aggiungere un riferimento ai soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri. COM ha ricordato che i detentori di titoli di soggiorno non hanno bisogno di un VTA, ma per maggior chiarezza prenderà in considerazione la possibilità di aggiungere tale riferimento.

⁵ IT chiede di aggiungere un riferimento al Vaticano.

⁶ Che figura a pagina 114 del presente documento.

- c) i familiari di cittadini dell'Unione¹;
- d) i titolari di passaporti diplomatici²;
- e) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una Parte contraente della Convenzione di Chicago relativa all'Aviazione civile internazionale³.

¹ FR propone di aggiungere che la persona interessata deve essere in possesso di documenti che provino il vincolo familiare. COM è contraria a tale aggiunta in quanto esiste già un riferimento generale a questa categoria di persone nell'articolo 1, paragrafo 2; se si inserisce qui un'aggiunta "illustrativa", occorrerebbe farlo ogni volta che a tale categoria di persone si applichino privilegi specifici derivanti da altri atti giuridici. Inoltre, le guardie di frontiera potrebbero ottenere informazioni su tali casi nel manuale sul codice frontiere Schengen.

² Ricordando le preoccupazioni espresse dagli Stati membri in relazione al rilascio arbitrario di passaporti di servizio da parte di taluni paesi terzi, COM rileva che la Commissione ha preferito introdurre esclusivamente un'esenzione generale per i titolari di passaporti diplomatici. DE, FR e BE sono contrarie ad estendere l'esenzione generale ai titolari di altri tipi di passaporto.

³ FR propone di aggiungere "quando sono in servizio", ma poiché fino a questo momento tale formulazione non sembra aver dato origine ad abusi, COM preferisce mantenere il testo attuale.

Rifiuto del visto²

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il visto è³ rifiutato qualora il richiedente:
 - a) presenti un documento di viaggio falsificato o contraffatto⁴;
 - b) non dimostri di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per l'intera durata del soggiorno e per il ritorno nel suo paese di origine o di partenza, ovvero di essere in grado di ottenerli legalmente⁵;

¹ A titolo introduttivo, COM ha ricordato la distinzione tra rifiuto di un visto, dopo l'esame della domanda, e irricevibilità (articolo 19), e che il presente articolo riguarda solo il rifiuto. COM ha ricordato ancora una volta che il regolamento VIS (articolo 12) si basa sull'acquis esistente e che, una volta che il codice dei visti sarà stato adottato, il regolamento VIS sarà modificato al fine di tenere conto delle modifiche dell'acquis.

² FI e EE hanno formulato una riserva su questo articolo.

³ NL, FR, PL e IT propongono di aggiungere "in linea di principio". EE propone di scindere in due parti l'articolo: una parte contemplerebbe le ragioni per cui un visto "è" rifiutato e un'altra quella per cui un visto "può essere" rifiutato.

COM si è detta sorpresa per queste osservazioni, in quanto tale desiderio di introdurre una certa flessibilità sembra indicare che gli Stati membri siano disposti a rilasciare visti uniformi a persone che non soddisfano le condizioni di ingresso stabilite nel codice frontiere Schengen; ha inoltre aggiunto che le lettere da a) a g) corrispondono all'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e per tale ragione non può accettare di introdurre tale flessibilità.

LV, appoggiata da NL, propone che le ragioni del rifiuto siano collegate alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1. LV ritiene inoltre che occorra fare riferimento al rischio di immigrazione illegale, ai contatti con il paese d'origine e all'intenzione di tornare. Si dovrebbe inoltre aggiungere un riferimento specifico all'articolo 18, paragrafo 7. COM ha ricordato che il mantenimento nel regolamento VIS di un riferimento al "rischio di immigrazione illegale" è stato uno dei punti maggiormente sensibili nelle negoziazioni con il Parlamento europeo relative a tale regolamento.

⁴ NL propone di aggiungere "non valido". AT, appoggiata da IT, propone di aggiungere "o di altri documenti falsificati o contraffatti."

FR ha ricordato il problema generale che pongono gli elenchi di condizioni: sono troppo restrittivi e mai veramente completi. Nel caso del documento di viaggio il richiedente potrebbe per esempio ricevere un rifiuto anche se il documento è in cattive condizioni, se sono state apportate modifiche, se le diciture sono illeggibili, ecc.. FR propone pertanto di aggiungere "in particolare". COM ha ricordato che l'elenco contempla le ragioni di rifiuto dell'ingresso previste nel codice frontiere Schengen e ha proposto di redigere una tabella al fine di illustrare alle delegazioni tale parallelismo.

⁵ LU propone di sottolineare la questione della "garanzia".

- c) non fornisca giustificativi sufficienti in relazione allo scopo e alla durata del soggiorno;
- d) non dimostri di disporre di un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
- e) abbia già soggiornato per tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri;
- f) sia una persona segnalata nel SIS o in uno schedario nazionale ai fini della non ammissione;
- g) sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

2. Il provvedimento indicante le ragioni precise^{1 2} del rifiuto è comunicato a mezzo del modulo uniforme di cui all'allegato IX³. Tale modulo è utilizzato anche quando il visto è rifiutato alla frontiera.

¹ PL, sostenuta da LV, propone di sopprimere tale termine.
LV, PL, BE e FR hanno formulato una riserva specifica su questo paragrafo. FR aggiunge che una motivazione sistematica di tutti i rifiuti sarebbe un onere troppo gravoso, in particolare se seguisse una controversia giuridica (di competenza nazionale). IT condivide questo punto di vista rilevando che le autorità italiane non motivano le domande rifiutate di visto per soggiorno di breve durata in caso di viaggi turistici o d'affari.
ES non può accettare l'introduzione della motivazione sistematica del rifiuto di domande di visto per soggiorno di breve durata.

² HU ritiene che occorra motivare solo su richiesta del richiedente la cui domanda è rifiutata.
DK potrebbe accettare il principio del rifiuto sistematico ma preferisce continuare ad utilizzare il modulo nazionale.

EE rileva che l'introduzione della motivazione sistematica e del diritto di ricorso contro le decisioni di rifiuto potrebbe avere come effetto secondario negativo una perdita di controllo del rilascio del visto, in quanto il personale consolare potrebbe preferire rilasciare i visti anziché rifiutarli al fine di evitare procedure gravose. EE suggerisce pertanto di dare al modulo un carattere informativo.

COM ricorda che tali disposizioni e il modulo sono strettamente conformi al Codice frontiere Schengen e al modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera di cui all'Allegato V, parte B, del Codice frontiere Schengen. COM aggiunge che l'introduzione di una motivazione obbligatoria di rifiuto e il diritto di ricorso sono questioni fondamentali per la Commissione. COM osserva che il timore delle delegazioni a proposito del numero di cause dinanzi ai tribunali è esagerato e aggiunge che è poco probabile che un richiedente cui è rifiutato l'ingresso a motivo dell'invalidità del passaporto impugni la decisione di rifiuto. Per quanto riguarda la politica comune dei visti, COM rileva che gli Stati membri non possono mantenere un potere discrezionale in relazione al diritto di ricorso. FR ritiene che si debba operare una distinzione tra ciò che rientra nella legislazione comunitaria e ciò che è di competenza nazionale, ad es. i ricorsi contenziosi; FR suggerisce pertanto di mantenere il paragrafo 2 e di sopprimere il paragrafo 3. PL e IT appoggiano questo suggerimento.

³ Dato che le autorità norvegesi sono tenute a motivare tutti i rifiuti secondo un modulo nazionale, NO preferirebbe che il modulo di cui all'allegato IX stabilisca solo norme minime relativamente ai motivi da addurre. NL appoggia il suggerimento di aggiungere altri motivi. COM non sarebbe contraria all'aggiunta di altre rubriche nel modulo uniforme in funzione dell'esito delle discussioni sull'articolo 23 ma ricorda alle delegazioni che il riferimento alla legislazione nazionale non sarà valido dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto i regolamenti sono direttamente applicabili dagli Stati membri.

3. I richiedenti cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso¹. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale². Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.³.
4. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.
5. Un rifiuto non incide su future domande di visto, che saranno valutate in funzione dei loro specifici elementi⁴.

¹ COM osserva che tale disposizione è un'importante innovazione e che il diritto di ricorso riguarda solo il rifiuto e non i casi di irricevibilità.

EE ha formulato una riserva in quanto la legislazione estone in vigore non concede il diritto di ricorso ai richiedenti cui è rifiutato il visto. HU, CZ, LV, AT e SK hanno formulato una riserva sostanziale in merito a questo paragrafo; HU teme che tale disposizione imponga un onere troppo gravoso al personale consolare che dovrebbe piuttosto riservare i suoi sforzi per l'esame delle domande di visto.

DE ha formulato a sua volta una riserva di esame su questo paragrafo, poiché la legislazione nazionale consente questo tipo di impugnazione solo in casi specifici. DE ritiene che ciò che figura nella penultima rubrica del modulo uniforme (allegato IX) contenga informazioni sufficienti per i richiedenti.

² PT suggerisce la soppressione della terza frase di questo paragrafo. FR, PL, LU, IT, PT, NL, ES, SE, SI e EL appoggiano il suggerimento. COM osserva che la si potrebbe riformulare, in quanto l'obiettivo non è quello di disporre di un elenco particolareggiato di avvocati ma di fornire informazioni generali conformemente al codice frontiere Schengen. HU propone che la prima frase sia formulata nel seguente modo: "I richiedenti cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso conformemente alla legislazione nazionale."

BE è favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Commissione, in quanto ritiene che la preoccupazione delle delegazioni circa un massiccio ricorso da parte dei richiedenti cui è rifiutato il visto contro le decisioni negative sia esagerata. La maggioranza dei richiedenti cui è rifiutato il visto solitamente ripresenta la domanda. EL condivide questo punto di vista osservando che la legislazione greca prevede già il diritto di ricorso per i richiedenti cui è rifiutato il visto.

³ In risposta a un'osservazione di NL, COM fa presente che nulla impedisce agli Stati membri di mantenere un doppio sistema di impugnazione (ad es. una procedura amministrativa e una procedura giudiziaria). L'obiettivo di tale disposizione è solo di sancire il diritto di ricorso.

SE ha formulato una riserva specifica su questo paragrafo e ritiene che vada esaminato alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C 503/03 del 31 gennaio 2006. PL appoggia tale richiesta.

⁴ NL, HU, AT e FR sono contrarie a tale formulazione e NL propone che questo testo possa essere eventualmente aggiunto nelle Istruzioni. COM sarebbe disposta a riformulare il testo, ma sottolinea che è importante che il testo giuridico sia esplicito su questo punto, tenuto conto anche dei negoziati svolti in passato con il Parlamento europeo sul regolamento VIS, in cui il Parlamento europeo ha insistito molto su tale principio.

*Articolo 24***Diritti conferiti dal rilascio di un visto**

Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito non conferisce un diritto automatico di ingresso.

*Articolo 25***Modalità di compilazione del visto adesivo**

1. Nel compilare il visto adesivo, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri inseriscono ²le diciture obbligatorie di cui all'allegato X e completano la zona per la lettura automatica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 1, 6^a edizione (giugno 2006).
2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni" del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all'allegato X.
3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. ³

¹ COM rileva che dovrebbe essere aggiunto un riferimento all'articolo 12 del regolamento VIS.

² "Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS." NL propone di aggiungere "autorità competenti per i visti". In merito a un suggerimento della Presidenza, COM sottolinea che non si può sostituire sistematicamente, in tutto il testo, "missioni diplomatiche e consolari" con "autorità competenti per i visti".

³ EE manifesta perplessità quanto alla pertinenza di tale disposizione, dato che i visti adesivi devono essere rilasciati con una fotografia del titolare (cfr. anche allegato X, punto 9). AT si chiede se sia opportuno notificare tali casi. LU ritiene che lo scambio di informazioni di questo tipo non apporti valore aggiunto.

Articolo 26

Annullamento del visto adesivo già compilato

1. I visti adesivi stampati¹ non possono recare correzioni o cancellature manuali^{2 3}.
2. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di applicarlo sul passaporto, il visto è distrutto.
3. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul passaporto, il visto è annullato barrandolo con una croce decussata di colore rosso⁴, e si procede all'apposizione di un nuovo visto.
4. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 8 del regolamento VIS, l'errore è rettificato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso regolamento VIS.

Articolo 27

Apposizione del visto adesivo

1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all'articolo 25 e all'allegato X, è applicato alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro indicante l'avvenuta presentazione della domanda.

Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.

¹ EL propone di sostituire "stampati" con "compilati".

² HU propone di aggiungere "supplementari".

³ HU propone di spostare tale paragrafo all'articolo 25. NL si chiede come tale disposizione possa essere conforme all'articolo 31, paragrafo 1.

⁴ NL si chiede perché sia stata introdotta tale disposizione. HU propone che in alcuni casi sia aggiunta la seguente formulazione al fine di evitare al titolare problemi alla frontiera o al momento della domanda di un altro visto: "annullato senza pregiudizio".

2. ^{1 2} Il timbro della missione diplomatica o consolare di rilascio³ è apposto nella zona riservata alle "ANNOTAZIONI"; esso deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.

Soltanto nel caso⁴ in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro nonché l'inchiostro da utilizzare sono conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

3. ⁵ Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul modello uniforme di foglio, il timbro della missione diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra, tra l'adesivo e il foglio, in modo da non impedire la lettura delle diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica eventualmente compilata.
4. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l'apposizione del visto⁶.
5. I visti individuali rilasciati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 agli accompagnatori figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.
Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano gli accompagnatori, i visti individuali sono apposti sul foglio separato.

¹ HU non è favorevole alla presenza di tutte queste specifiche tecniche in un testo giuridico. COM è d'accordo su tale considerazione ma vuole mantenere in questo caso le specifiche dettagliate a fini di certezza del diritto, segnatamente per far sì che i consolati operino nella stessa maniera.

² AT ha formulato una riserva sui paragrafi 2 e 3 in merito alla questione del valore aggiunto di un timbro.

³ PL e FR propongono di sostituire "missione diplomatica o consolare" con "autorità amministrative"; COM ne conviene ricordando che si tratta di una questione orizzontale che riguarda l'intero testo.

⁴ NL ritiene la formulazione troppo complessa e ha chiesto cosa si intende esattamente per "...nel caso...".

⁵ PT ha chiesto di invertire l'ordine dei paragrafi 3 e 4 e di sostituire "modello uniforme di foglio" con "foglio separato". COM rifletterà sulle due proposte.

⁶ COM verificherà se sia necessario in questo caso un riferimento all'articolo 10, paragrafo 1, lettera j) come proposto da SI.

Capitolo IV

Modifica del periodo di validità di un visto già rilasciato

Articolo 28¹

Proroga

1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato per un soggiorno di breve durata o di transito, sono² prorogati, su richiesta del titolare, se questi può dimostrare l'esistenza di motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie, ragioni professionali e/o personali serie³.
2. La proroga di un visto ai sensi del paragrafo 1 non può in nessun caso avere l'effetto di cambiare il tipo di visto o di rendere la durata del soggiorno superiore a tre mesi (soggiorno di breve durata) o a 10 giorni (transito).
3. Salvo diversa decisione dell'autorità amministrativa che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.
4. L'autorità amministrativa competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

¹ EL, AT e PT hanno formulato una riserva generale sull'intero articolo. EL ha chiesto cosa s'intende per "forza maggiore" e "ragioni umanitarie". FR si chiede perché il richiedente la proroga di un visto non debba essere tenuto a dare la prova di risorse personali laddove il richiedente un visto lo è. BE ha formulato una riserva d'esame. SI ha chiesto se la procedura debba applicarsi quando il visto è chiesto alla frontiera. COM esaminerà i punti sollevati.

² NL, SK, AT, PT, NO, IT e FR hanno proposto di sostituire "sono" con "possono essere".

³ HU ha proposto di mantenere solo le ultime "ragioni" sopprimendo le precedenti e ha chiesto in quale forma debba essere formulata la richiesta (orale, scritta). HU ha inoltre suggerito di aggiungere un testo per contemplare il caso in cui la proroga potrebbe essere applicata d'ufficio. La presidenza ha proposto di scindere in due parti il paragrafo 1 per coprire due diverse situazioni:

- 1) proroga per di motivi di forza maggiore e ragioni umanitarie
- 2) proroga per ragioni professionali e/o personali serie, la cui esistenza deve essere dimostrata.

COM valuterà queste proposte.

5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di 30 EURO¹.
6. La proroga del visto uniforme assume la forma di apposizione di un timbro ²conformemente al modello di cui all'allegato XI. Appone il proprio timbro anche l'autorità competente.
7. Le informazioni sui visti prorogati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS.

Articolo 29

Annullamento

1. Un visto può essere³ annullato:
 - a) dalla missione diplomatica o consolare che l'ha rilasciato per impedire l'ingresso nel territorio degli Stati membri dei titolari di un visto in merito ai quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni richieste a tal fine;
 - b) dalle autorità addette al controllo alla frontiera conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'allegato V, parte A, 2 del Codice frontiere Schengen.
2. Le informazioni sui visti annullati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.
3. Se un visto è annullato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dalle autorità di controllo alla frontiera di uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato membro di rilascio è informato in merito.

¹ NL ha proposto di indicare l'importo in un allegato così da poterlo facilmente modificare. COM desidera mantenerlo nel dispositivo di modo che si dovrà seguire una procedura giuridica qualora l'importo debba essere cambiato.

² Vari Stati membri hanno contestato la soluzione del timbro e preferirebbero un adesivo per ragioni di sicurezza. COM ha rilevato che la soluzione dell'adesivo implica che ogni autorità competente a rilasciare la proroga abbia a sua disposizione adesivi vergini.

³ PL e HU propongono di sostituire "può essere" con "è".

Revoca del visto

1. Un visto può essere revocato:
 - a) dalla missione diplomatica o consolare di rilascio su richiesta del titolare del visto. In tal caso sul visto adesivo va apposto un timbro indicante che il visto è stato revocato su richiesta del titolare;
 - b) dalle autorità competenti dopo che il titolare del visto è entrato nel territorio degli Stati membri, nel caso in cui non soddisfi più le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen ¹.
2. Le informazioni sui visti revocati sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 ²del regolamento VIS.
3. Se il visto è revocato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato membro di rilascio è informato in merito ³.

¹ COM ha convenuto con NL che è necessario far riferimento a un timbro, come alla lettera a).

² COM ha fatto presente che è all'articolo 13 che occorre far riferimento.

³ COM ha sottolineato che, poiché il VIS non emette alcuna segnalazione automatica dopo l'inserimento delle informazioni, sarebbe opportuno informare lo Stato membro di rilascio; essa potrebbe tuttavia accettare la soppressione di questo obbligo, se necessario.

Articolo 31

Riduzione della durata del soggiorno autorizzato da un visto

1. Le autorità addette al controllo di frontiera¹ possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto² se constatano che il titolare non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti³ per la durata inizialmente prevista⁴.
2. Le informazioni sulla riduzione della durata di un soggiorno autorizzato da un visto sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 11 del regolamento VIS.

Capitolo V

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 32

Visti rilasciati alle frontiere esterne

1. I visti per soggiorni di breve durata o di transito possono essere rilasciati alle frontiere esterne solo se⁵:
 - a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen;
 - b) al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente;

¹ EE ha suggerito di sostituire “Le autorità addette al controllo di frontiera” con “Le autorità addette alla sorveglianza dell’immigrazione”.

² NL, PL e DE hanno chiesto come procedere in pratica per registrare la decisione di abbreviare la durata del visto.

³ LU e SI hanno sottolineato che gli operatori di frontiera avrebbero difficoltà a controllare i mezzi di sussistenza. COM ha rammentato alle delegazioni che questo controllo era già previsto nel sistema Schengen (SCH/Com-ex (93) 24) ed è altresì applicabile in virtù del Codice frontiere Schengen. NO ha comunicato che le sue autorità potrebbero ritirare il visto se tale condizione non fosse più soddisfatta.

⁴ A richiesta di varie delegazioni, COM definirà precisamente come la decisione di ridurre la durata del visto dovrà essere applicata in pratica (revoca del visto, rilascio di un nuovo visto adesivo, ecc.).

⁵ FR ha suggerito di aggiungere “in casi eccezionali”.

- c) il richiedente fa valere un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da documenti giustificativi¹, e
 - d) il ritorno del richiedente al suo paese d'origine o di transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è considerato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne non si applica l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio².
3. Il visto rilasciato alle frontiere esterne può essere, a seconda dei casi:
- a) un visto a ingresso singolo per soggiorno di breve durata, che autorizza il titolare a soggiornare per un periodo massimo di 15 giorni in tutti gli Stati membri, oppure
 - b) un visto di transito semplice, che autorizza il titolare a un transito di una durata massima di 5 giorni, valido per tutti gli Stati membri.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

¹ BE, NL, MT hanno suggerito di fondere le lettere b) e c).

² EE, LU, FI e LV hanno ritenuto che il richiedente debba nondimeno essere obbligato a dimostrare di essere il beneficiario di un'assicurazione sanitaria di viaggio. EE ha comunicato l'intenzione di presentare una proposta di nuova formulazione.

5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 9 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso un visto con validità territoriale limitata solo allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

6. Le disposizioni sui motivi e sulla comunicazione dei rifiuti e sulle possibilità di ricorso¹ di cui all'articolo 23 e all'allegato IX sono d'applicazione².

Articolo 33³

Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi⁴ in transito

1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto⁵ per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

- e) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e
- f) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo⁶.

¹ DE ha formulato una riserva d'esame.

² SE, FI, DE, AT, SK, PL, EE e LT hanno formulato una riserva d'esame. FR ha suggerito di sopprimere questo paragrafo. BE e NL hanno posto in rilievo il rischio di una duplice applicazione del Codice frontiere e del Codice dei visti nello stesso campo di applicazione.

³ EL e CY hanno formulato una riserva.

⁴ SK ha chiesto se occorra distinguere tra "seamen" e "seafarers".

⁵ FI e DE ritengono che debba essere prevista la possibilità di rilasciare visti collettivi. COM non è favorevole a prevedere questo tipo di visti.

⁶ PT ritiene che gli Stati membri debbano avere la facoltà di autorizzare i marittimi a sbarcare senza visto e ha proposto di aggiungere alla fine di tale lettera il seguente testo "...o per un permesso di recarsi a terra.". COM ha preso atto della proposta. BE ha avvertito che la proposta PT potrebbe costituire un esempio di incompatibilità tra la convenzione FAL e il diritto comunitario sulla gente di mare, punto all'ordine del giorno della riunione del CSIFA/comitato misto del 21 novembre 2007.

2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato XII, parte 1, e accertano l'avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito - quale riportato nell'allegato XII, parte 2 - debitamente compilato¹.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3, 4 e 5².

¹ NO ha chiesto se i marittimi debbano essere in possesso sia del numero di passaporto che del libretto di navigazione. COM ha risposto che l'allegato XII, parte 2 è ripreso dal regolamento (CE) n. 415/2003 e che gli Stati membri hanno finora applicato tale regolamento senza problemi. COM è pronta a modificare il testo se necessario.

² Su richiesta di BE e NL, COM ha proposto di aggiungere un riferimento all'articolo 32, paragrafi 2 e 6.

TITOLO III:
Gestione amministrativa ed organizzazione

Articolo 34¹

Organizzazione del servizio visti

- 1². Gli Stati membri sono competenti³ per l'organizzazione del servizio visti delle loro missioni diplomatiche e consolari⁴.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, saranno istituiti dei sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. Senza compromettere la qualità del servizio o la conoscenza delle mansioni svolte, il personale sarà soggetto a una rotazione almeno ogni sei mesi⁵.

Particolare attenzione sarà dedicata a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni finali relative alle domande di visto. L'accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate sarà ristretto a un numero limitato di membri del personale permanente espatriato debitamente autorizzati⁶. Saranno adottate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a tali banche dati.

¹ SE ha formulato una riserva sull'intero articolo.

² NL ha formulato una riserva.

³ COM ha proposto di modificare il layout in modo che l'espressione "Gli Stati membri sono competenti" copra le disposizioni dell'intero articolo.

⁴ NL e SI hanno proposto di sostituire "missioni diplomatiche e consolari" con "autorità competenti per i visti" in tutto il testo.

⁵ NL, BE, SE, SK, EE, PT, DK, NO, EL, FR, CY e FI ritengono troppo breve un periodo di sei mesi e hanno sottolineato che la rotazione è talvolta impossibile qualora vi sia una sola persona. LV e IT convergono sul principio di rotazione ma hanno sottolineato che deve essere applicato in modo flessibile. LU ha proposto di sopprimere le prime due frasi di questo comma. FR ha proposto di sopprimere l'intero comma.

⁶ NL, BE, SE, SK, DK e FI hanno proposto di sostituire "membri del personale permanente espatriato debitamente autorizzati" con "personale debitamente autorizzato", come nel regolamento VIS. LU ritiene che la scelta debba essere lasciata allo Stato membro interessato. LT ha proposto di sopprimere il termine "espatriato".

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi dovranno essere soggetti a rigorose misure di sicurezza per evitare frodi o perdite¹. I visti adesivi emessi e i visti adesivi annullati dovranno essere registrati².
3. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri terranno archivi delle copie cartacee delle domande di visto. Ogni fascicolo individuale conterrà il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e una copia del visto rilasciato³, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.
Il termine di archiviazione delle pratiche individuali è di cinque anni sia in caso di rilascio del visto richiesto che in caso di rifiuto⁴.

¹ SK e FR hanno proposto di sopprimere la prima frase, ritenuta troppo tecnica per essere inserita in questo articolo.

² DE ritiene il paragrafo troppo tecnico per un testo giuridico. Esso dovrebbe figurare nel manuale. Inoltre, DE ha aggiunto che l'elenco dei visti adesivi e degli autoadesivi stessi dovrebbe essere conservato separatamente per evitare che vadano perdute le informazioni sul numero di visto in caso di furto.

³ NL, DE, DK, BE e LV ritengono che la copia del visto non sia necessaria perché già conservata nel VIS.

⁴ EE, HU e SE non sono d'accordo con i requisiti previsti in questo paragrafo. SE, DK, NO, BE, LV e PT preferiscono soltanto "copie" anziché "copie cartacee". SK accetta la proposta della Commissione e propone una certa flessibilità sulla questione delle copie elettroniche o cartacee. Inoltre SK non ritiene necessaria la seconda frase del primo comma. COM ha rilevato che le delegazioni sono state contrarie alle copie elettroniche nel quadro delle discussioni sul regolamento VIS. La Presidenza ha sottolineato la necessità di mantenere il formato cartaceo poiché contiene la firma del richiedente che riconosce l'esattezza delle informazioni ivi riportate. SE, NL, DK, BE, LV e CZ ritengono troppo lungo il termine di 5 anni. LT ha sottolineato che dovrebbe essere fatta una distinzione tra le decisioni negative sulle domande di visto (5 anni sarebbero congrui) e le decisioni positive (dovrebbe essere previsto un periodo più breve). FR ha formulato una riserva d'esame sull'intero paragrafo. NL, DE e BE hanno chiesto da quando decorra il termine: dalla data di accettazione, di presentazione della domanda...? COM ha risposto che decorrerebbe dalla data della decisione. HU ha fatto presente che si dovrebbe uniformare la terminologia sui visti "invalidati, revocati, annullati, rifiutati". COM ha convenuto di provvedere. BE ha formulato una riserva d'esame sul principio di conservare i documenti in caso di rilascio del visto.

Articolo 35¹

Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato ed in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande di visto, in modo tale da garantire un livello efficiente e armonizzato nel seguito riservato alle domande e nel trattamento dei richiedenti nelle loro missioni diplomatiche e consolari². I locali devono rispondere a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e devono prevedere appropriate misure di sicurezza.
2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.
3. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di trattamento delle domande di visto e adottano provvedimenti correttivi qualora sia rilevato un discostamento dalle disposizioni previste.

¹ FR e NL hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

² CZ ha rilevato che dovrebbero essere fatte raccomandazioni sul numero di persone da assumere in funzione delle difficoltà che il personale potrebbe avere in base al livello di immigrazione illegale in un dato luogo. PL ritiene che per i consolati che devono far fronte ad un livello elevato di immigrazione illegale la mole di lavoro e la retribuzione debbano essere accettabili. IT ritiene troppo difficile inserire questo tipo di informazioni in un documento giuridico. BE ha fatto riferimento al considerando 10 della proposta di regolamento ritenendolo sufficiente per trattare la questione. COM ha insistito sull'importanza di mantenere tali disposizioni, in particolare i termini "numero sufficiente", per il PE in relazione alla necessità di esternalizzazione.

Articolo 36¹

Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Articolo 37

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto

Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:

- a) "Coubicazione": il personale delle missioni diplomatiche e consolari di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso la missione diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la missione diplomatica e consolare.

¹ NL, FR, IT EE e SK hanno formulato una riserva poiché ritengono che tali disposizioni non debbano figurare in un articolo bensì nei considerando.

- b) "Centri comuni per la presentazione delle domande di visto": il personale delle missioni diplomatiche e consolari di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.
- c) "Cooperazione con fornitori esterni di servizi": se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per la presentazione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.

Articolo 38

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume le seguenti forme:
 - a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino fornendo informazioni generali sui requisiti per presentare una domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti, e/o

b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare una domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito all'articolo 16) e trasmette le pratiche e i dati completi alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.

2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

3. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle missioni diplomatiche e consolari.

4. Gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.
5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:
 - a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;
 - b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;
 - c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento VIS;
 - d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;
 - e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);
 - f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

6. Gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:
- a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;
 - b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
 - c) il rilevamento degli identificatori biometrici;
 - d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
7. L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'articolo 16.
8. Il personale consolare degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

Aspetti organizzativi

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono ai cittadini informazioni precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare una domanda di visto.
2. Indipendentemente dal tipo di cooperazione scelto, gli Stati membri possono decidere di mantenere la possibilità per i richiedenti il visto di accedere direttamente ai locali delle loro missioni diplomatiche o consolari per presentare domanda. Nell'eventualità che cessi d'improvviso la cooperazione con altri Stati membri o con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna missione consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dei contratti conclusi.

Presentazione delle domande di visto da parte di intermediari commerciali

1. Per domande ripetute² ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie missioni diplomatiche o consolari³ di cooperare con intermediari commerciali (vale a dire agenzie amministrative private, agenzie di trasporto⁴ o di viaggio (operatori turistici e venditori), in appresso "intermediari commerciali") per la raccolta delle domande, dei documenti giustificativi e dei diritti di trattamento, e l'inoltro delle pratiche complete⁵ alle missioni diplomatiche o consolari dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.
2. Prima di concedere l'accreditamento agli intermediari commerciali che svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri verificano, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) situazione attuale dell'intermediario: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
 - b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri, che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un viaggio combinato;
 - c) contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso.

¹ FR ha formulato una riserva sull'intero articolo.

² NL ha proposto domande "successive".

³ BE e HU hanno chiesto perché non vengono menzionati anche i fornitori esterni di servizi. ES ha formulato una riserva su qualsiasi differenziazione tra agenzie di viaggio e fornitori esterni di servizi. COM ha risposto che ai sensi delle disposizioni della sezione VIII, punto 5 dell'ICC occorre distinguere chiaramente tra intermediari commerciali e fornitori esterni di servizi poiché i primi intervengono nel quadro di un contratto con i richiedenti il visto mentre gli altri sono vincolati unicamente da impegni giuridici nei confronti delle autorità competenti per il visto.

⁴ EE e LT hanno chiesto che cosa si intenda per "agenzia di trasporto". COM ha spiegato che sono compresi vari tipi di trasporto: aereo, stradale, ecc.

⁵ DE ha proposto di aggiungere la restituzione di passaporti.

3. Gli intermediari commerciali accreditati sono controllati costantemente¹ mediante colloqui personali o telefonici per campionamento con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto possibile², la prova documentale del ritorno in gruppo.
4. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo uno scambio di informazioni sulle irregolarità riscontrate, sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e la mancata effettuazione del viaggio programmato.
5. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dalle missioni diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro³.

Ogni missione diplomatica o consolare assicura l'informazione dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari commerciali con cui è stabilita la cooperazione.

Articolo 41

Informazioni ai cittadini

1. Gli Stati membri e le loro missioni diplomatiche o consolari forniscono ai cittadini tutte le informazioni rilevanti⁴ in merito alle domande di visto⁵:
 - a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare una domanda;
 - b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
 - c) dove presentare domanda (alla missione diplomatica o consolare competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi)⁶.

¹ NL e BE ritengono che tale espressione sia in contraddizione con i termini "per campionamento". DE ha formulato una riserva d'esame.

² HU ha proposto di aggiungere "...e se ritenuto necessario...".

³ IT e LT preferiscono un elenco positivo anziché negativo.

⁴ SK ritiene preferibile l'espressione "informazioni effettive".

⁵ SE ha chiesto se non siano sufficienti informazioni su un sito Web.

⁶ SK ha proposto di includere i diritti per i visti. NL ha proposto che l'articolo 39, paragrafo 1 figuri all'articolo 41, paragrafo 1 poiché riguarda informazioni su appuntamenti con le sole missioni diplomatiche e consolari, non con i fornitori esterni di servizi. COM non è d'accordo perché l'articolo 39, paragrafo 1 va letto nel contesto delle varie forme di cooperazione di cui all'articolo 39.

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore¹. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.
3. Sia i cittadini che le autorità del paese ospitante vengono informati del fatto che il timbro di cui all'articolo 17 non ha effetti giuridici².
4. I cittadini vengono informati dei termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, così come dei paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di tali cittadini sono oggetto della consultazione preliminare come specificato negli allegati I e II.³
5. I cittadini vengono informati del fatto che eventuali decisioni negative relative alle domande di visto devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso. Vengono fornite informazioni sulle possibilità di ricorso, sui termini per presentarlo e sulle autorità giudiziarie competenti⁴.

¹ PL, DK, NO, IT, EE, DE, NL, PT, HU e SE ritengono il termine troppo lungo e chiedono maggiore flessibilità. BE ha sottolineato che la regola generale potrebbe essere 3 mesi ma che in circostanze particolari potrebbe essere consentito un termine più breve. COM è contraria a modificare la proposta dato che gli Stati membri sono a conoscenza di questo tipo di rappresentanza con molto anticipo.

² COM ha informato le delegazioni che tale disposizione non dovrebbe più sussistere dopo l'entrata in vigore del regolamento VIS.

³ DE ha fatto riferimento alla sua posizione sugli articoli 8 e 9. DE e SK hanno insistito sul fatto che dovrebbe essere garantita la riservatezza riguardo ai paesi per i quali è prevista la consultazione preliminare. NL è contraria alla seconda frase. PT ha proposto di sopprimere l'intero paragrafo. COM ha sottolineato che tale disposizione deve essere mantenuta. IT è d'accordo con COM.

⁴ SE ha formulato una riserva d'esame, facendo riferimento alle osservazioni sull'articolo 23.

6. I cittadini vengono informati del fatto che l'essere possesso di visto non conferisce un diritto automatico¹ d'ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera.
7. I cittadini vengono informati del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale².

¹ NL ha proposto di sostituire " diritto automatico" con "diritto irrevocabile", anche all'articolo 24.

² SK e PL hanno proposto di trasferire questo paragrafo al paragrafo 1.

TITOLO IV:
Cooperazione consolare locale

Articolo 42¹

Cooperazione locale fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare²:
 - a) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 e dell'allegato IV;
 - b) criteri comuni per l'esame delle domande di visto, in particolare in relazione all'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (tenuto conto delle esenzioni e dell'eventuale impossibilità di contrarre a livello locale un'assicurazione adeguata), ai diritti di trattamento, all'uso del timbro indicante l'avvenuta presentazione della domanda di visto e agli aspetti legati al modulo di domanda;
 - c) criteri comuni per il trattamento dei diversi tipi di documenti di viaggio e un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante;

¹ FR ha proposto di sopprimere questo articolo in quanto non normativo e ha fatto presente che dovrebbe essere trasferito al manuale pratico. BE e PL sono contrarie poiché sono necessarie misure giuridicamente vincolanti per promuovere la cooperazione consolare locale (CCL) tra Stati membri.

² DE ha suggerito di aggiungere una lettera e) redatta come segue: "un approccio armonizzato per i controlli sul rimpatrio, comprese la durata, la portata e le modalità delle misure da applicare (ad es. controllo a campione delle carte d'imbarco e colloqui al momento del rimpatrio)".

- d) un approccio armonizzato in relazione alla cooperazione con fornitori esterni di servizi e con intermediari commerciali.

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2¹.

- 2. Nell'ambito della cooperazione consolare locale è stabilita una scheda informativa comune sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale (i diritti che comportano e le condizioni per presentare domanda).
- 3. Nel quadro della cooperazione consolare locale sono scambiate le seguenti informazioni:
 - a) statistiche mensili² sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti con validità territoriale limitata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale, così come sul numero di domande respinte;
 - b) informazioni riguardanti:
 - (i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
 - (ii) le fonti di informazione a livello locale (sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali, la registrazione degli ingressi e delle uscite, ecc.);
 - (iii) l'impiego di documenti falsi e falsificati;
 - (iv) le reti di immigrazione illegale;
 - (v) i rifiuti di visto;
 - (vi) la cooperazione con le compagnie aeree;
 - (vii) le compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio (inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso).

¹ NL non ritiene chiaro su quale base saranno adottate le decisioni. COM ha informato le delegazioni che l'articolo 46, paragrafo 2 si basa sulla procedura di comitato.

² NL preferisce "periodiche" anziché "mensili". COM è per il mantenimento del testo.

4. Una volta al mese¹ sono organizzate riunioni di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri e la Commissione per trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate dalla Commissione², se non diversamente convenuto nella giurisdizione su richiesta della Commissione stessa.

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione consolare locale possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti dei sottogruppi³.

5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione consolare locale sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro⁴. La missione diplomatica o consolare di ciascuno Stato membro inoltra le relazioni alle proprie autorità centrali⁵.

In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio.

6. Rappresentanti delle missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri che non applicano l'acquis comunitario in relazione ai visti⁶, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su specifiche questioni attinenti al rilascio dei visti.
7. Le questioni di particolare interesse generale, o che non possono essere risolte a livello locale, sono sottoposte dalla Commissione al Consiglio⁷ per esame⁸.

¹ NL, BE, HU, PL, EL, IT e SK ritengono che il requisito di una volta al mese sia di difficile applicazione e chiedono maggiore flessibilità.

² La Presidenza è favorevole a riunioni convocate dalla Presidenza.

³ NL ritiene tali dettagli organizzativi troppo espliciti e ha proposto di trasferirli nel manuale pratico.

⁴ IT e DE hanno affermato che le relazioni dovrebbero essere stilate dalla Commissione.

⁵ NL ritiene tali dettagli organizzativi troppo espliciti e ha proposto di trasferirli nel manuale pratico.

⁶ HU ha proposto di fare riferimento agli Stati non membri che applicano già parzialmente l'acquis di Schengen. COM ha convenuto di riformulare la frase in tal senso. NO ha sottolineato l'importanza di assicurare che essa non sia esclusa dalla CCL e dalla cooperazione Schengen.

⁷ COM ha informato le delegazioni che il riferimento va inteso al Gruppo "Visti".

⁸ La Presidenza ha informato le delegazioni che possono trasmettere i loro quesiti al riguardo direttamente alla Commissione.

TITOLO V: Disposizioni finali

Articolo 43

Regimi eccezionali

Gli Stati membri che ospitano i Giochi Olimpici e Paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica come indicato all'allegato XIII¹.

Articolo 44²

Modifiche degli allegati

- 2) Gli allegati III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI³ saranno modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
- 3) Fermo restando l'articolo 47, paragrafo 2⁴, le modifiche degli allegati I e II saranno decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 45

Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti

Le istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

¹ FR ha affermato che le specifiche procedure e condizioni relative ai visti, di cui all'allegato XIII, pongono problemi per la sicurezza. COM ha rilevato che tali procedure sono state applicate con successo per i Giochi Olimpici di Atene.

² FR e NL hanno formulato una riserva d'esame sugli articoli 44, 45 e 46.

³ Secondo COM deve essere aggiunto un riferimento all'allegato XII.

⁴ DE e IT hanno messo in dubbio la necessità di un riferimento all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 46

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato in appresso "comitato Visti".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni del suo articolo 8 e a condizione che le misure d'esecuzione adottate conformemente a questa procedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente regolamento.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato Visti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i casi di rappresentanza di cui all'articolo 7;
 - b) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la procedura di informazione di cui all'articolo 9; paragrafo 3¹;
 - c) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona "annotazioni" del visto adesivo come previsto all'articolo 25, paragrafo 2;

¹ LT ha chiesto se tali informazioni debbano essere pubblicate.

- d) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all'articolo 28, paragrafo 4;
- e) i casi di cooperazione di cui all'articolo 37¹;
- f) statistiche semestrali su tutti i tipi di visti rilasciati (1° marzo e 1° settembre di ogni anno civile), usando la tabella uniforme² per lo scambio delle statistiche³.

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dei cittadini, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

- 2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le modifiche che prevedono di apportare all'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le procedure di consultazione preliminare o di informazione di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 48

Abrogazioni

- 1. Gli articoli da 9 a 17 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono sostituiti.

¹ PL ha proposto di riunire le lettere a) e e).

² NL e IT hanno proposto statistiche annuali e NL ha chiesto il significato di "tabella uniforme".

³ FR ha proposto di trasferire queste disposizioni a un nuovo paragrafo 3. Inoltre FR ritiene che le statistiche debbano essere solo annuali e non essere pubblicate.

2. Sono abrogati:
- a) l'Istruzione consolare comune, compresi gli allegati;
 - b) le seguenti decisioni del Comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993:
SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12, SCH/Com-ex (98) 57;
 - c) l'azione comune 96/197/GAI del 4 marzo 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sul regime di transito aeroportuale¹;
 - d) il regolamento (CE) n. 789/2001;
 - e) il regolamento (CE) n. 1091/2001;
 - f) il regolamento (CE) n. 415/2003;
3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XIV.

¹ FR ha formulato una riserva d'esame.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile 6 mesi dopo la data dell'entrata in vigore. Gli articoli 46 e 47 si applicano dalla data d'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

Il Presidente

**ALLEGATO I: ELENCO DEI PAESI TERZI PER I QUALI È RICHIESTA LA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI STATI
MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL CODICE COMUNITARIO DEI VISTI**

Nell'ambito degli accordi di rappresentanza, le autorità centrali dello Stato membro rappresentante consultano le autorità dello Stato membro rappresentato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Codice comunitario dei visti.

**ALLEGATO II: ELENCO DEI PAESI TERZI PER I QUALI È RICHIESTA LA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE O L'INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ
CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL
CODICE COMUNITARIO DEI VISTI**

L'indicazione (*) significa che sono richieste solo informazioni sui visti rilasciati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del Codice comunitario dei visti.

**ALLEGATO III: MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA****DOMANDA DI VISTO***Timbro dell'Ambasciata o
del Consolato*

Foto

Domanda di visto per gli Stati Schengen**Modulo gratuito**

1. Cognome/i			AD USO ESCLUSIVO DELL'AMBASCIATA O DEL CONSOLATO
2. Cognome/i alla nascita (cognome/i precedente/i)			
3. Nome/i			
4. Data di nascita (anno, mese, giorno)			
5. Luogo di nascita e Stato		6. Cittadinanza	Data della domanda:
7. Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile		8. Stato civile ☐ Non coniugato/a ☐ Coniugato/a ☐ Separato/a ☐ Divorziato/a ☐ Vedovo/a ☐ Altro	Domanda presentata presso: ☐ Ambasciata/Consolato ☐ Centro comune ☐ Agenzia di viaggi Nome: ☐ Fornitore di servizi Nome: ☐ Altro Nome:
9. Tipo di documento di viaggio ☐ Passaporto ordinario ☐ Passaporto diplomatico ☐ Passaporto di servizio ☐ Passaporto ufficiale ☐ Passaporto speciale ☐ Documento di viaggio di altro tipo (specificare)			Responsabile della pratica: ☐ Invito ☐ Mezzi di trasporto ☐ Legame con altre domande ☐ Altro
10. Numero del documento di viaggio	11. Rilasciato da: Valido fino al:		
12. Se soggiorna in uno Stato diverso dal Suo Stato di origine, ha l'autorizzazione a rientrare in detto Stato? ☐ No ☐ Sì (numero e validità)			
* 13. Occupazione attuale			
* 14. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento			
15. Stato membro di destinazione principale			Visto ☐ Rifiutato ☐ Concesso ☐ VTL ☐ A. ☐ B. ☐ C. ☐ D.
16. Numero di ingressi richiesti ☐ Uno ☐ Due ☐ Multipli		17. Durata del soggiorno o del transito Visto chiesto per: ☐ Soggiorno – Indicare il numero dei giorni ☐ Transito aeroportuale	Numero di ingressi ☐ 1 ☐ 2 ☐ Mult. Valido da a
18. Visti precedenti (rilasciati negli ultimi tre anni)			
19. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale (in caso di domanda di visto per transito aeroportuale) Rilasciata da: Valida fino al:			

* I familiari dei cittadini dell'UE o del SEE (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*). Essi devono presentare la documentazione comprovante i vincoli familiari e compilare la casella n. XX.

20. Scopo del viaggio Turismo Affari Visita a familiari amici Cultura Sport Visita ufficiale Motivi sanitari Di altro tipo (specificare):		AD USO ESCLUSIVO DELL'AMBASCIATA O DEL CONSOLATO
* 21. Data di arrivo prevista	* 22. Data di partenza prevista	
* 23. Nome dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri		
Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell'ospite	Telefono e fax	
24. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita		
Telefono e fax dell'impresa/organizzazione		

Nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione

* 25. Le spese di viaggio e spese di soggiorno sono a Suo carico ☐ Altro garante ☐ Mezzi di sussistenza durante il soggiorno Contanti Travellers's cheques Carte di credito Alloggio Altro
--

* 26. Se le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico di un ospite/un'impresa/un'organizzazione: mezzi di sussistenza durante il soggiorno Contanti Travellers's cheques Carte di credito Alloggio Altro
--

Giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio presentato ☐ 27. Assicurazione di viaggio e/o sanitaria ☐ Non applicabile Nome della compagnia di assicurazione: N. di polizza: Valida fino al:
--

28. Dati anagrafici del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE		
Cognome	Nome	
Data di nascita	Cittadinanza	Numero del passaporto
Vincolo familiare del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE ☐ Coniuge ☐ Figlio ☐ Ascendente a carico		

29. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente	Numero di telefono
--	--------------------

30. Luogo e data	31. Firma (per i minori firma del titolare dell'affidamento, del tutore)
------------------	--

Dichiarazione da firmare in caso di domanda di visto per ingressi multipli (casella n. 16): Sono consapevole della necessità di avere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri. Firma
--

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ALLEGATO III

COM ha ricordato che il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto è stato introdotto solo nel 2002 e non ha subito modifiche significative, visto che la versione originale è sembrata nel complesso soddisfacente. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche al fine di:

- tenere conto di talune scelte effettuate nel progetto di regolamento, ossia soppressione del riferimento ai visti D + C e ai visti collettivi e aggiunta di una dichiarazione in ordine all'assicurazione sanitaria di viaggio (dichiarazione da firmare in caso di rilascio di un visto per ingressi multipli);
- anticipare la modifica del regolamento 539/2001: modifica della formulazione della rubrica 9 per farla corrispondere a quella del regolamento 1932/2006;
- anticipare il VIS: varie rubriche dell'attuale modulo di domanda sono state soppresse, in quanto riguardanti informazioni ritenute meno pertinenti nel caso in cui la certezza sull'identità del richiedente sia assicurata dalla raccolta di identificatori biometrici, e la dichiarazione definitiva relativa alla protezione dei dati è stata adattata per tenere conto della conservazione dei dati nel VIS.

NL, appoggiata da **FR**, ha proposto che per motivi pratici la configurazione del modulo di domanda sia cambiata in modo tale che la fotografia sia collocata a destra e il timbro dell'ambasciata a sinistra. **COM** può accettare tale modifica. **COM** rifletterà ulteriormente sulla configurazione (compresa la presentazione elettronica) e su eventuali modifiche da effettuare ai fini della compilazione on line del modulo.

IT ha proposto che il titolo sia riformulato nel modo seguente: "Domanda di visto per gli Stati Schengen" in quanto il modulo dovrebbe essere utilizzato sia per le domande di visto Schengen sia per le domande di visti nazionali. **COM** potrebbe accettare la soppressione del riferimento a "Schengen".

In risposta a un quesito di **EE**, **COM** ha messo in rilievo che si tratta di un modello armonizzato che serve, tra l'altro, come mezzo di scambio di informazioni tra Stati membri (e in futuro sarà la base per l'introduzione di dati nel VIS) e pertanto ogni deviazione "nazionale" è inaccettabile.

Rubriche da 1 a 3: **FR** ha richiamato l'attenzione delle delegazioni sui problemi connessi alla compilazione di tali rubriche nei paesi in cui non è usato l'alfabeto latino, sostenendo che le diciture nel modulo di domanda non corrisponderanno a quanto riportato sul passaporto, e ha rilevato che deve essere garantito che i dati inseriti nel modulo di domanda corrispondano alle informazioni contenute nel documento di viaggio del richiedente.

Rubrica 4: **DK** desidera che la data di nascita sia indicata nel modo seguente: "giorno-mese-anno". Sebbene l'ordine attuale sia stato ripreso dall'ICC e non sembri porre problemi, **COM** potrebbe accogliere tale richiesta.

Rubrica 6: **BE** desidera mantenere un riferimento alla "cittadinanza di origine" (rubrica 8 dell'allegato 16 dell'ICC). **COM** ritiene che l'informazione relativa alla cittadinanza di origine rivesta interesse solo in un numero limitato di casi e non debba pertanto figurare nel modulo armonizzato. **COM** ha ribadito che il fatto che nel progetto di regolamento sul VIS si faccia riferimento a tale dicitura non è un motivo per mantenerla nel progetto di Codice dei visti. Le modifiche all'acquis apportate nel Codice dei visti saranno successivamente rispecchiate in una modifica nel regolamento sul VIS.

SE desidera aggiungere la rubrica "attuale domicilio" nonché informazioni supplementari sul coniuge e i figli del richiedente. **COM** non ravvisa l'utilità di tale aggiunta, dato che tutti i richiedenti dovranno presentare domande individuali. Una connessione tra le domande sarà inoltre prevista nel VIS.

EL desidera reinserire un riferimento al nome del padre del richiedente, in quanto tale informazione è essenziale per la verifica dell'identità del richiedente. **NL** e **HU** appoggiano questo suggerimento.

Rubriche 10 e 11: **FR** non è favorevole alla soppressione della "data di rilascio" del documento di viaggio, considerate talune pratiche di rilascio simultaneo di vari documenti di viaggio. **COM** riconosce il problema ma ritiene che la soluzione non consista nel modificare il modulo di domanda ma piuttosto nell'aggiungere una disposizione ai cui sensi il documento di viaggio presentato con la domanda deve essere stato rilasciato negli ultimi cinque anni.

Rubrica 12: Benché tale testo sia stato ripreso dall'attuale modulo di domanda, **IT** ritiene che debba essere precisato che il richiedente deve dichiarare in qualche modo che ha il diritto di ritornare nel suo paese di residenza.

Rubrica 14: **IT** ritiene che l'indicazione "Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento" non aggiunga molto. **COM** ha osservato che si tratta di un'informazione essenziale per quanto riguarda lo status del richiedente.

Rubrica 15: **IT** e **HU** desiderano aggiungere informazioni sullo Stato membro di primo ingresso. Osservando che espressioni quali "destinazione di primo ingresso" e "destinazione principale" sono spesso problematiche per i richiedenti, **FR** si chiede se possano essere trovate formulazioni più chiare. **COM** ha suggerito: "Stato/i membro/i visitato/i".

Rubriche 16 e 17: **FR** le ritiene accettabili ma desidera aggiungere un riferimento alla "durata di validità" richiesta dal richiedente. **ES** non concorda, rilevando che è sufficiente un riferimento all'ingresso multiplo. **NL** desidera mantenere il riferimento al "soggiorno di lunga durata". **SE** ha proposto che le rubriche 21 e 22 siano collocate immediatamente dopo la rubrica 17.

Rubrica 18: **HU** e **FR** si chiedono il motivo di tale rubrica e se riguarda solo i visti precedenti Schengen. **COM** ha fatto presente che riguarda tutti i visti precedenti, aggiungendo che la formulazione dovrebbe forse essere precisata sebbene tali visti figurino ancora spesso nel documento di viaggio del richiedente. Quando il VIS sarà operativo vi saranno registrate le informazioni relative ai visti Schengen.

DK desidera reintrodurre un riferimento ai "precedenti soggiorni in uno Stato Schengen" (rubrica 28 dell'attuale modulo di domanda). **COM** ritiene che ciò sia superfluo in quanto le informazioni sui visti precedenti saranno registrate in futuro nel VIS.

Rubrica 20: **HU** desidera aggiungere "studio". **IT** e **FR** ritengono che tale rubrica debba essere spostata all'inizio del modulo. **BE** ha proposto che il titolo sia formulato al plurale ("Scopo(i) del viaggio"). Benché tutte le formulazioni siano state riprese dall'ICC, **COM** può accettare le proposte di **HU** e di **BE**.

Rubriche 21 e 22: **NL**, **HU**, **IT** e **FR** ritengono che anche i familiari dei cittadini UE debbano compilare tali rubriche. **HU** si chiede cosa si debba indicare nella rubrica 22 in caso di una domanda di visto per ingressi multipli. **COM** ha ricordato il motivo del riferimento (sotto forma di "rubriche che non devono essere compilate") ai diritti di cui godono i familiari dei cittadini UE in virtù della direttiva 38/2004/CE, ma comprende la preoccupazione delle delegazioni riguardo alle intenzioni di soggiorno dei familiari ed esaminerà l'opportunità di sopprimere l'asterisco *.

Rubrica 23: **NL** desidera aggiungere la data di nascita dell'ospite. **DE** concorda e desidera aggiungere anche il sesso e l'indirizzo. **COM** può accettare l'aggiunta della data di nascita e dell'indirizzo ma si chiede quale sia il valore aggiunto dell'indicazione del sesso della persona, ricordando che i richiedenti dovranno presentare una serie di documenti giustificativi insieme al modulo di domanda e che rispondere alle preoccupazioni di ordine pubblico e ad altre preoccupazioni di sicurezza degli Stati membri sono già previsti strumenti e procedure (ossia "consultazione preliminare", Vision, SIS).

IT desidera che la rubrica 23 sia formulata come segue: "Cognome e **nome** dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo e/o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri."

FR ritiene che tale rubrica debba essere compilata anche dai familiari dei cittadini UE. **COM** ha sottolineato che tale richiesta va oltre preoccupazioni puramente operative e che il controllo preliminare del diritto di libera circolazione di cui gode tale categoria di persone è inaccettabile e contrario alla direttiva summenzionata; ha aggiunto che non si può ritenere che i familiari di cittadini UE presentino un rischio d'immigrazione clandestina e pertanto l'asterisco * in relazione alle rubriche 23, 25 e 26 dovrebbe essere mantenuto. Per quanto riguarda le rubriche da 23 a 25, **COM** ha osservato che le formulazioni potrebbero essere chiarite per distinguere tra questioni "private" e "pubbliche".

Rubrica 27: **BE** si chiede se il richiedente possa essere obbligato a compilarla. **FR** ha proposto di sopprimere i termini "Non applicabile" ma di mantenere "Valida fino al", in quanto sarebbe conforme al requisito secondo cui l'assicurazione sanitaria di viaggio deve essere sempre presentata all'atto della domanda e non deve essere lasciato alcun margine di manovra nel quadro della cooperazione locale Schengen (cfr. articolo 15, paragrafo 8). **COM** comprende tali preoccupazioni e propone che nei casi in cui la prova dell'assicurazione sanitaria di viaggio sia presentata solo al momento del rilascio del visto la data di scadenza dell'assicurazione sanitaria di viaggio sia aggiunta nella colonna verticale dal personale consolare.

Rubrica 28: **DK** ha proposto di aggiungere il numero di carta d'identità. **COM** può accettare la proposta. In risposta ad un quesito di **IT**, **COM** ha rilevato che sono menzionate solo le categorie di persone contemplate dalla direttiva 38/2004/CE.

Rubrica 28: *"Vincolo familiare del familiare che è cittadino dell'UE o del SEE"*: alcune delegazioni s'interrogano sul significato di "ascendente a carico". **COM** ha fatto presente che la terminologia dovrebbe corrispondere a quella utilizzata nella direttiva 38/2004/CE. **COM** provvederà a chiarire la questione.

Rubrica 29: **NL** ha proposto che tale rubrica sia collocata immediatamente dopo la rubrica n. 11.

Rubrica 31: **FR** ha proposto di aggiungere "titolare della potestà genitoriale", in quanto "titolare dell'affidamento, tutore" non copre tutti i casi.

DK desidera reintrodurre le rubriche 36 e 42 dell'attuale modulo di domanda.

Dichiarazione relativa all'assicurazione sanitaria di viaggio: **NL** ritiene inopportuno che le persone che chiedono un visto per ingresso multiplo debbano firmare due volte (cfr. la dichiarazione della rubrica 31) e ha proposto di combinare le due firme.

COLONNA VERTICALE: "Ad uso esclusivo dell'Ambasciata o del Consolato":

IT ritiene che in generale la configurazione e la formulazione precedenti fossero più chiare.

BE, appoggiata da **NL** e **HU**, non è favorevole all'indicazione nel modulo del luogo in cui è stata presentata la domanda né le agenzie di viaggio dovrebbero essere associate ai centri comuni e ai fornitori di servizi. **ES**, al contrario, desidera che sia mantenuto il riferimento alle agenzie di viaggio. **COM** ritiene importanti le informazioni sulle circostanze in cui (attraverso quale intermediario) è stata presentata la domanda ma esaminerà l'opportunità di sopprimere l'opzione "ambasciata/consolato".

Nel commentare un punto sollevato da **IT**, **COM** ha fatto presente che si potrebbe valutare la possibilità di distinguere tra la persona che "ha trattato" e la persona che "ha esaminato" la domanda. **COM** valuterà se reinserire gli stessi riferimenti ai documenti giustificativi figuranti nell'attuale versione dell'ICC.

HU ha proposto che sia fatto riferimento alle situazioni di "rappresentanza" qualora la domanda sia infine trasferita allo Stato membro di destinazione.

IT ritiene che il riferimento ai visti "D" debba essere mantenuto. **NL** si rammarica per la soppressione dei visti "D" e "D+C".

COM valuterà se reinserire la dicitura "valido per" ..."

IL RICHIEDENTE DEVE FIRMARE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE¹:

Sono informato/a del fatto e accetto² che: per l'esame della mia domanda di visto, è obbligatorio scattare una mia fotografia e, se del caso, rilevare le mie impronte digitali; i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.

Tali dati, così come la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel VIS per un periodo di cinque anni. Essi saranno accessibili alle autorità competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni, e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche resi accessibili alle autorità responsabili della sicurezza interna degli Stati membri. L'autorità responsabile per il trattamento dei dati è: *[Ministero dell'Interno/degli Affari esteri dello Stato membro interessato e relative coordinate]*.

Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli registrati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa³, l'autorità consolare che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. L'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro *[coordinate]*, mi assisterà e mi consiglierà in merito all'esercizio dei miei diritti.

¹ NL e FR: riserva d'esame. IT ritiene che la dichiarazione debba essere resa più semplice e chiara. COM ha sottolineato che la formulazione della dichiarazione è stata ripresa principalmente dall'attuale modulo di domanda, ma che talune parti sono state aggiunte ai fini della conservazione di dati nel VIS e dell'accesso, da parte delle autorità di controllo alle frontiere a tali dati, visto che il richiedente titolare di un visto dovrà rivolgersi a chi ha inserito i dati.

² DE desidera sopprimere il termine "accetto" in quanto dà l'impressione che l'accettazione sia sufficiente. Secondo gli esperti in materia di protezione dei dati deve essere previsto un riferimento ad una disposizione giuridica (ossia l'articolo 2, lettera h) della direttiva sulla protezione dei dati). PT ritiene che "accetto" non sia il termine adeguato in quanto per la presentazione della domanda di visto sono obbligatori il rilevamento delle impronte digitali e una fotografia digitale.

³ BE ritiene che la dichiarazione dia l'impressione che il richiedente/il titolare di un visto possa presentare un reclamo o chiedere una rettifica dei dati solo presso il consolato. Secondo questa delegazione, si devono precisare le autorità competenti. COM ha osservato che non sarebbe possibile elencare tutte le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il richiedente/ titolare di un visto potrebbe chiedere informazioni al consolato che potrebbe indirizzarlo altrove.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri allo scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.

ALLEGATO IV: ELENCO NON ESAUSTIVO DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI¹

I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

(1) Per viaggi d'affari:

- i) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
- ii) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
- iii) biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso;
- iv) documenti che attestino le attività dell'impresa;
- v) documenti che attestino l'impiego [status][posizione] del richiedente nell'impresa.

(2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

- i) il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
- ii) il tesserino studenti e i certificati relativi ai corsi seguiti.

¹ A mo' di presentazione, COM ha osservato che questo elenco non esaustivo è stato elaborato per presentare meglio i documenti giustificativi necessari ai diversi scopi. Inoltre, si è tenuto conto dell'elenco analogo figurante nell'allegato I del codice frontiere Schengen, dato che le condizioni d'ingresso che devono essere soddisfatte dai richiedenti il visto e dalle persone che intendono attraversare le frontiere esterne sono identiche. COM ha sottolineato che l'elenco non esaustivo corrisponde all'impostazione seguita nel codice frontiere Schengen e, secondo l'articolo 14, paragrafo 3, l'elenco potrebbe essere adattato in funzione delle circostanze locali.

(3) In caso di viaggi turistici o privati:

i) documenti relativi all'alloggio:

- un invito dell'ospite, se del caso;
- un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto;

ii) documenti relativi all'itinerario:

- conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto;

(4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni¹:

- inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospite e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo della visita.

¹ EE ha chiesto che si faccia riferimento a "motivi umanitari", "funerali", "pellegrinaggio" in questo punto o in un punto (5) separato. PL e PT non sono favorevoli a questa aggiunta e PT ha richiamato l'attenzione sui termini "... o privati" al punto (3) che potrebbero contemplare tali finalità di viaggio.

B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE LE INTENZIONI DI RITORNO DEL RICHIEDENTE¹

- 1) biglietto di ritorno o biglietto d'andata e ritorno;
- 2) prova relativa ai mezzi economici²;
- 3) attestazione di impiego: estratti bancari;
- 4) prova della proprietà di beni immobiliari;
- 5) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

- 1) autorizzazione parentale (quando il minore non viaggia con i genitori);
- 2) prova del vincolo familiare con la persona che invita.

3

¹ IT ha proposto di far riferimento alla "prenotazione d'albergo". COM lo ritiene superfluo in quanto la presentazione del biglietto di ritorno dimostrerebbe le intenzioni di ritorno del richiedente.

² LU si interroga sul motivo di tale prova allorché viene chiesto al richiedente di presentare anche un giustificativo di garanzia, aggiungendo che la prova del ritorno potrebbe forse bastare. COM ha sottolineato che lo scopo di questo requisito è valutare la situazione economica del richiedente nel luogo di residenza. Tuttavia, COM ha ricordato che gli stessi documenti giustificativi potrebbero servire a più scopi e verrebbero pertanto ripetuti.

³ FR ha proposto di aggiungere i termini "familiare di un cittadino dell'UE". COM esaminerà la proposta osservando che occorre evitare duplicazioni con il modulo di domanda.

ALLEGATO V: MODULO ARMONIZZATO QUALE GIUSTIFICATIVO DI ALLOGGIO
E/O DI GARANZIA^{1 2}

[Stato membro]

Giustificativo di ☐ Alloggio * ☐ Garanzia *

**a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del Codice dei visti
ai fini dell'invito di un cittadino di un paese terzo soggetto all'obbligo del visto**

(Modulo rilasciato e trattato gratuitamente dall'autorità competente)

Il sottoscritto/La sottoscritta:

Cognome:	Nome:
Data di nascita	Luogo di nascita:
Cittadinanza	
Carta di identità n.:	Passaporto n.:
Titolo di soggiorno n.:	
Data del rilascio:	Luogo del rilascio:
Indirizzo:	
Proprietario:	Affittuario:
Occupazione:	

Dichiara di poter ospitare*:

1. Cognome:	Nome:	Cittadinanza
Data di nascita:	Luogo di nascita:	
Indirizzo:		
Legame con la persona invitata:		
Passaporto n.:		

2. Cognome:	Nome:	Cittadinanza:
Data di nascita:	Luogo di nascita:	
Indirizzo:		
Legame con la persona invitata:		
Passaporto n.:		

3. Dal... Al ...

al proprio indirizzo sopra indicato.

al secondo indirizzo seguente:

Dichiara di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio *

- per la persona/le persone di cui al punto * 1. ☐ 2. ☐
durante il periodo di soggiorno indicato al punto 3.

* Contrassegnare la casella appropriata.

Informazioni complementari:

La persona/le persone di cui al punto * 1- ☐ 2- ☐ stipula(no) un'assicurazione sanitaria di viaggio per la durata del soggiorno, come previsto all'articolo 15 del Codice dei visti.

Il sottoscritto/La sottoscritta stipula un'assicurazione sanitaria a suo/loro favore per il periodo del soggiorno.

Il sottoscritto/La sottoscritta è informato/a del fatto che i dati personali contenuti nel presente modulo sono conservati e trattati dai servizi che lo ricevono e sono inseriti nel Sistema d'informazione visti (VIS) e resi accessibili alle autorità degli altri Stati membri, e che ha il diritto di farli modificare o cancellare, in particolare, qualora fossero inesatti.

Il sottoscritto/La sottoscritta è informato/a dei seguenti elementi *[lo Stato membro interessato deve aggiungere l'elenco delle disposizioni nazionali]*:

- riferimento alle sanzioni applicabili in caso di comunicazione di dati falsi;
- riferimento alle sanzioni applicabili in caso di agevolazione di soggiorno illegale;
-
- l'originale della presente dichiarazione, debitamente timbrato dall'autorità competente, va trasmesso entro sei mesi alle autorità consolari competenti per l'esame della domanda di visto della persona o delle persone invitate.

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara sull'onore che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere.

Letto e approvato

Certificazione di autenticità della firma
di

Data e firma della persona che invita Data: Timbro dell'autorità competente

Documenti da allegare:

- **copia della carta d'identità della persona che invita o della pagina del passaporto destinata ai dati anagrafici;**
- **giustificativo di residenza (ad es. titoli di proprietà, contratto di affitto, bollette di elettricità/acqua/gas);**
- **giustificativo del reddito (busta paga, ricevuta della pensione, documento ufficiale attestante l'importo del reddito);**
- **se applicabile, assicurazione sanitaria per la persona o le persone invitate.**

Riservato all'autorità competente

Giustificativo di alloggio

Le condizioni d'alloggio

non sono state accertate
sono state ritenute compatibili con l'invito previsto

Giustificativo di garanzia

Il livello dei mezzi economici della persona che invita
non è stato accertato
è stato ritenuto sufficiente in relazione agli importi di riferimento applicabili e alla durata del soggiorno della persona o delle persone invitate

Data: Luogo:

Timbro dell'autorità competente:

¹ Cfr. nota 4 a pag. 32.

² **FR** desidera formulare le seguenti osservazioni:

- Non ci sono voci [nella versione francese del modulo] per la cittadinanza dell'ospite. Il sesso dell'ospite e della persona invitata non sono richiesti; si tratta di un elemento importante, in quanto il nome non è sempre sufficiente ai fini dell'identificazione.
- Devono essere forniti il numero di passaporto della persona invitata e una copia del passaporto o della carta d'identità della persona invitata. Non è indicato il fatto che l'ospite potenziale deve andare di persona al municipio per compilare il modulo giustificativo dell'alloggio.
- Nel modulo c'è spazio solo per i dati di due persone invitate, il che rappresenta un problema se si deve dare conto di minorenni.
- Non ci sono voci per i moduli giustificativi dell'alloggio rilasciati precedentemente all'ospite. Tali informazioni sono fondamentali per consentire alle autorità di scoprire abusi.
- Mentre il modulo riporta la dicitura "dichiara di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio", le spese di rimpatrio sono coperte dall'assicurazione e non è menzionato il requisito della copertura di 30 000 EUR. Diversamente dalla normativa francese, il modulo non prevede l'esplicito impegno da parte dell'ospite di sostenere le spese di sussistenza dello straniero in caso di inadempienza, a meno che la dichiarazione dell'ospite, a pagina 1 del modulo, di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio sia da considerare un impegno equivalente. Inoltre il progetto di modulo non indica i documenti che l'ospite è tenuto a presentare quali giustificativi dei mezzi in suo possesso.
- In riferimento al giustificativo dei mezzi in possesso dell'ospite da presentare, diversamente dal modulo francese il progetto della Commissione non indica un importo specifico (ad esempio, in Francia, il salario minimo garantito (SMIC)).
- Il modulo armonizzato della Commissione non prevede che servizi consolari informino i sindaci sul rilascio o meno di visti. A tal fine si potrebbe utilizzare il sistema basato sull'invio di un tagliando di risposta vigente in Francia. Non c'è un riquadro destinato ai timbri delle autorità consolari o preposte ai controlli di frontiera (ingresso) comprovanti l'esecuzione delle rispettive verifiche. La dicitura "data e firma della persona invitata" dovrebbe leggersi "data e firma del richiedente",
- Nel progetto di modulo europeo non figurano diritti che l'ospite potenziale deve pagare (in Francia l'imposta di bollo ammonta attualmente a 15 EUR) né figurano riferimenti ad una visita domiciliare per verificare le condizioni di alloggio. Le disposizioni sui moduli giustificativi dell'alloggio modificate dalla legge del 26 novembre 2003 sono incentrate sulle strutture dell'ospite, in particolare le condizioni d'alloggio, per evitare abusi da parte degli ospiti. Il modulo armonizzato non fa un riferimento specifico all'alloggio (superficie, numero di stanze, numero di occupanti, servizi, ecc.).
- Il modulo armonizzato proposto dalla Commissione riguarda solo i richiedenti il visto. Ai sensi della legislazione francese, un modulo giustificativo dell'alloggio è prescritto anche per i cittadini di paesi terzi senza obbligo di visto. Che tipo di modulo giustificativo dell'alloggio dovrebbe essere rilasciato a tali persone?

- **OSSERVAZIONI GENERALI SULL'ALLEGATO V**

COM ha ricordato che l'attuale allegato 15 dell'ICC relativo ai "Modelli dei formulari armonizzati quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità" riporta soltanto modelli di formulari elaborati da quattro Stati membri, sebbene tali formulari siano utilizzati (benché non notificati) da vari Stati membri, come risulta dalle informazioni fornite sui siti dei relativi ministeri degli affari esteri. Tale situazione non è soddisfacente e pone del resto problemi agli operatori di frontiera; per questo motivo la Commissione ha ritenuto necessario stilare un modulo armonizzato.

NL si è chiesta se sia utile disporre di un unico modulo per due scopi. **COM** ha riconosciuto che si tratta di due problematiche giuridicamente distinte con conseguenze differenti ma considera che, date le finalità nettamente diverse, ciò non dovrebbe costituire un problema.

LV, affiancata da **EE** e **LT**, hanno proposto di prevedere una versione elettronica di questo modulo per consentire la conservazione delle informazioni nella banca dati nazionale. **COM** non è contraria a tale possibilità.

EE, **SI** e **LT** si sono chieste se il modulo possa essere usato sia quando la parte che invita è una persona fisica sia quando è una persona giuridica.

LT, sostenuta da **DE**, **FR** e **HU**, ritiene che il modulo debba contenere elementi di sicurezza.

NO è favorevole all'introduzione di un modulo armonizzato pur sottolineando che il suo uso non deve essere obbligatorio, ossia non sistematico per tutti i richiedenti. Anche **DK**, **ES**, **HU** e **SE** sono favorevoli all'uso facoltativo del modulo.

EE si chiede se il documento sarà consegnato al richiedente affinché lo possa esibire alla frontiera.

LV, **CZ**, **SK**, **HU**, **DE** e **FR** ritengono che debbano essere riscossi diritti per il modulo. **COM** si è detta assolutamente contraria in quanto si tende ad assoggettare sempre più i richiedenti al versamento di diritti supplementari di ogni genere.

LU e **BE** hanno osservato che non esiste fondamento giuridico al recupero dei soldi dalla persona che invita, qualora il richiedente sia andato in uno Stato Schengen diverso da quello in cui vive la persona che invita. **BE** è del parere che la questione debba essere contemplata in generale e magari soltanto in un articolo. **COM** ha riconosciuto il problema concernente la copertura delle spese di sussistenza se la persona che invita vive in un altro paese. Per quanto concerne le preoccupazioni espresse in merito all'uso del modulo in caso di "rappresentanza", **COM** ha ricordato che il meccanismo di rappresentanza si fonda sulla fiducia reciproca che dovrebbe essere estesa alle autorità locali. -

- **OSSERVAZIONI SU PUNTI SPECIFICI**

HU ha proposto di aggiungere nel modulo la voce "cognome alla nascita".

FR chiede che siano inserite nel modulo le seguenti informazioni:

- sesso dell'ospite e della persona invitata, (DE ha appoggiato tale proposta)
- numero di passaporto della persona invitata e copia del suo passaporto o carta d'identità,
- possibilità di inserire gli estremi riguardanti più di due persone invitate,
- richiamo a precedenti moduli giustificativi dell'alloggio,
- indicazione che l'ospite potenziale deve compilare il modulo personalmente,
- riferimento ad una somma specifica (p.es. in Francia, il salario minimo garantito (SMIC),
- richiamo ai giustificativi da presentare riguardo ai mezzi dell'ospite,
- riquadro destinato ai timbri delle autorità consolari o preposte ai controlli di frontiera (ingresso) comprovanti l'esecuzione delle rispettive verifiche.
- un sistema basato sull'invio di un tagliando di risposta che consenta ai servizi consolari di informare i sindaci sull'eventuale rilascio di visti,
- la dicitura "data e firma della persona invitata" dovrebbe leggersi "data e firma del richiedente",
- riferimento ad una visita domiciliare per verificare le condizioni di alloggio ed evitare abusi da parte degli ospiti,
- specifico riferimento all'alloggio (superficie, numero di stanze, numero di occupanti, servizi, ecc.).

Inoltre, **FR** ha osservato che, mentre il modulo riporta la dicitura "dichiara di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio", le spese di rimpatrio sono coperte dall'assicurazione e non è menzionato il requisito della copertura di 30 000 EUR, proponendo pertanto che sia previsto l'esplicito impegno da parte dell'ospite di sostenere le spese di sussistenza dello straniero in caso di inadempienza, a meno che la dichiarazione dell'ospite, a pagina 1 del modulo, di poter sostenere le spese di sussistenza e di rimpatrio sia da considerare un impegno equivalente. Andrebbero indicati i documenti che l'ospite è tenuto a presentare quali giustificativi dei mezzi in suo possesso. Infine, **FR** si è chiesta quale modulo giustificativo dell'alloggio debba essere usato per cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.

PL ha proposto la seguente formulazione sotto "Informazioni complementari" (all'inizio della seconda pagina del modulo): "... stipula(no) un'assicurazione sanitaria di viaggio per la durata del soggiorno **e per il rimpatrio dovuto a motivi di salute**, come previsto ...".

DE ritiene che la dichiarazione debba coprire anche le spese di rimpatrio obbligatorio.

DE, affiancata da **PL**, ritiene che le dichiarazioni ai punti 1 e 3 del modulo siano ambigue e che debba essere rafforzato l'aspetto di obbligo.

PL ha proposto di aggiungere nell'ultimo trattino sotto "Documenti da allegare" un riferimento all'assicurazione sanitaria di viaggio.

**ALLEGATO VI: FORMATO UNIFORME DI TIMBRO INDICANTE L'AVVENUTA
PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI VISTO**

...¹ visto ...² R/ ...³
xx/xx/xxxx⁴ ⁵ .

Esempio:

C visa FR R/ IT
22/04/2006 Consulat de France
Djibouti

¹ AT: riserva d'esame.

☐ Codice del visto richiesto.

² Codice dello Stato membro che tratta la domanda.

³ Se del caso, codice dello Stato membro rappresentato dallo Stato membro che tratta la domanda di visto.

⁴ Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).

⁵ Autorità che tratta la domanda di visto.

**ALLEGATO VII: ELENCO COMUNE DEI PAESI TERZI DI CUI AL REGOLAMENTO
(CE) n. 539/2001, ALLEGATO I, I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI
UN VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE AL PASSAGGIO DALLA ZONA
INTERNAZIONALE DI TRANSITO DEGLI AEROPORTI SITUATI SUL TERRITORIO
DEGLI STATI MEMBRI**

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Repubblica democratica)

ERITREA

ETIOPIA

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

**ALLEGATO VIII: ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I
DETENTORI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL
TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI**

ANDORRA:

- *Tarjeta provisional de estancia y de trabajo* (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile.
- *Tarjeta de estancia y de trabajo* (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno.
- *Tarjeta de estancia* (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno.
- *Tarjeta temporal de residencia* (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo.
- *Tarjeta ordinaria de residencia* (permesso ordinario di residenza) (giallo); rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta per tre anni.
- *Tarjeta privilegiada de residencia* (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile ogni volta per cinque anni.
- *Autorización de residencia* (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno e rinnovabile ogni volta per tre anni.
- *Autorización temporal de residencia y de trabajo* (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata per due anni rinnovabile per due anni.
- *Autorización ordinaria de residencia y de trabajo* (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata per cinque anni.
- *Autorización privilegiada de residencia y de trabajo* (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde): rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.

CANADA:

- "carta di residente permanente", tessera di plastica.

GIAPPONE:

- autorizzazione al reingresso in Giappone.

MONACO:

- *Carte de séjour de résident temporaire de Monaco* (permesso di soggiorno temporaneo)
- *Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco* (permesso di soggiorno ordinario)
- *Carte de séjour de résident privilégié* (permesso di soggiorno per residente privilegiato)
- *Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque* (permesso di soggiorno per coniuge di cittadino monegasco)

SAN MARINO:

- *Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata).*
- *Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata).*
- *Carta d'identità de San Marino (validità illimitata).*

STATI UNITI D'AMERICA:

- Form I-551 permanent resident card (valido 2 o 10 anni).
- Form I-551 Alien registration receipt card (valido 2 o 10 anni).
- Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata)
- Form I-327 Re-entry document (valido 2 anni - rilasciato a titolari di un I-551)
- Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido 2 o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno)
- Permit to re-enter (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni.)
- Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio)

**ALLEGATO IX: MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E LA
MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO DI UN VISTO**

MISSIONE DIPLOMATICA O

CONSOLARE DELLO STATO MEMBRO 1)



1

RIFIUTO DEL VISTO

ai sensi dell'articolo 23 del Codice comunitario dei visti

Gentile Sig.ra, Egregio Sig.

L'Ambasciata/Il Consolato generale/Il Consolato _____ in _____
ha esaminato [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)] la Sua domanda di visto
datata xx mese 200x. Il visto è stato rifiutato.

Il rifiuto del visto si basa sul motivo o sui motivi 2) in appresso contrassegnati, che ostano al suo
rilascio:

- ☐ presentazione di un documento di viaggio falsificato o contraffatto 3)
- ☐ impossibilità di stabilire lo scopo e le condizioni del soggiorno
- ☐ impossibilità di stabilire l'intenzione del ritorno nel paese di provenienza
- ☐ mancanza di giustificativi che dimostrino la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata e la forma del soggiorno, o i mezzi per tornare nel paese
d'origine o di transito
- ☐ è stato già effettuato un soggiorno di tre mesi 4), nel corso di un periodo di sei mesi,
sul territorio degli Stati membri
- ☐ è stata emessa una segnalazione a Suo carico ai fini della non ammissione
 - ☐ nel SIS da(indicazione dello Stato membro)
 - ☐ nello schedario nazionale;
- ☐ la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno o più
Stati dell'Unione europea (*ogni Stato membro deve indicare i riferimenti alla legislazione
nazionale afferente a tali casi di rifiuto di ingresso*). 5)
- ☐ mancanza di prove sufficienti del motivo d'urgenza che giustifichi la domanda del visto
alla frontiera

6)

Data e timbro della missione diplomatica o consolare

Firma dell'interessato

¹ Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ALLEGATO IX (Cfr. anche osservazioni sull'articolo 23)

- 1) PL propone di aggiungere un riferimento alle autorità di frontiera. **FR** ha formulato una riserva su tutto l'allegato. **IT** preferisce un modulo più semplificato e ritiene che la seconda e la terza rubrica sollevino problemi giuridici.

In risposta ad un'osservazione di **NL**, **COM** ricorda alle delegazioni che l'impostazione, compresa la bandiera, corrisponde al modello uniforme di cui al Codice frontiere Schengen.

- 2) **SI** propone di aggiungere i motivi specifici di rifiuto del visto alla frontiera.
- 3) **AT** propone di aggiungere "o di altri documenti falsificati o contraffatti."
- 4) **NL** desidera sostituire 3 mesi con 90 giorni.
- 5) **PL** propone di sopprimere la formulazione tra parentesi quadre. **COM** non può accettare la proposta.
- 6) **NL** propone di aggiungere una clausola standard su come e dove proporre ricorso.

ALLEGATO X: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO

I. Zona delle diciture comuni

1.1. Dicitura "VALIDO PER"

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:

- a) Stati Schengen;
- b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti indicazioni¹:

A = Austria

BNL = Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo²

CY=Cipro

CZE=Repubblica Ceca

D = Germania

DK= Danimarca

E = Spagna

EST=Estonia

F= Francia

FIN = Finlandia

GR = Grecia

H= Ungheria

I = Italia

L T= Lituania

LVA=Lettonia

M=Malta

P= Portogallo

PL= Polonia

S = Svezia

SK=Slovacchia

SVN=Slovenia

IS = Islanda

N = Norvegia

- c) Stato membro (utilizzare le abbreviazioni di cui alla lettera b)) di rilascio del visto nazionale per soggiorno di lunga durata

1.2. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito, la dicitura "VALIDO PER" sarà completata, nella lingua dello Stato membro di rilascio, con la menzione " Stati Schengen".

¹ HU si chiede perché non possa essere utilizzata la denominazione completa dello Stato membro, come nel caso dei visti rilasciati per il territorio di uno Stato membro (punto 1.3).

² In risposta a un'osservazione formulata da BE, COM osserva che questo codice dovrebbe essere sostituito dai codici dei singoli Stati conformemente ai punti sollevati in relazione all'articolo 21.

1.3. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita per il territorio di uno Stato membro, in corrispondenza della dicitura deve figurare il nome dello Stato membro al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto, nella lingua di tale Stato membro.

1.4. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:

- a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;
- b) iscrizione della menzione "Stati Schengen", seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

2. Dicitura "DA... A..."

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione "DA" va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

- due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;
- trattino di separazione orizzontale;
- due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;
- trattino di separazione orizzontale;
- due cifre per l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.

Dopo la preposizione "A" si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

3. Dicitura "NUMERO DI INGRESSI"

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull'intero periodo di validità (cfr. punto 4).

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero¹. Il numero di ingressi è indicato sull'adesivo a destra della dicitura, scrivendo "01" o "02" nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione "MULT" nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre "01" e "02". Gli ingressi multipli sono indicati con l'abbreviazione "MULT".

L'aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.²

4. Dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO....GIORNI"

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 3³.

Nello spazio vuoto tra la dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO" e la parola "GIORNI" si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.⁴

Quando è rilasciato un visto valido per più di sei mesi, la menzione dei 90 giorni significa 90 giorni per semestre.

¹ FR osserva che è importante indicare "1", "2" o "multiplo" per semplificare il compito del personale incaricato della parte tecnica dei sistemi di visti. Per motivi di spazio, LU si chiede se "MULT" possa essere sostituito da "M". COM verificherà se ciò sia compatibile con le specifiche tecniche.

² HU propone di spostare tale paragrafo nelle Istruzioni.

³ NO si chiede se un visto multiplo con validità totale di uno, due o più anni possa essere rilasciato autorizzando un soggiorno di un numero massimo di giorni inferiore a 90 giorni per semestre. In caso affermativo, l'articolo 20, paragrafo 3 dovrebbe chiarire meglio questo concetto, ad esempio con la formulazione: "I visti multipli, che consentono al titolare più ingressi, fino a tre mesi o". Il motivo alla base di tale proposta è che la Norvegia ha avvertito la necessità di rilasciare questo tipo di visti nella pratica e sembra che alcuni Stati Schengen rilascino visti per ingressi multipli con l'indicazione di validità, per esempio, di 45 giorni. COM ritiene che questa proposta sia delicata e desidera studiare la questione.

⁴ HU propone di spostare il terzo e quarto paragrafo nelle Istruzioni.

5. Dicitura "RILASCIATO A.... IL...."

Indica il nome della città nella quale è ubicata la missione diplomatica o consolare che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo "IL".

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.

6. Dicitura "NUMERO DI PASSAPORTO"

Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.

Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, della madre o del padre, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.

Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto.

Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.

7. Dicitura "TIPO DI VISTO"

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, il tipo di visto:

- A: visto di transito aeroportuale
- B: visto di transito
- VTL B: visto di transito con validità territoriale limitata²
- C: visto per soggiorno di breve durata
- VTL C: visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata
- D: visto nazionale per soggiorno di lunga durata³

8. Dicitura "COGNOME E NOME"

Vanno inserite, nell'ordine, la prima parola di cui alla rubrica "cognome" e, di seguito, la prima parola di cui alla rubrica "nome" del documento di viaggio del titolare del visto. La missione diplomatica o consolare deve verificare se il cognome e il nome che figurano nel documento di viaggio e da iscriverne sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici a quelli che figurano nella domanda di visto.

¹ COM esaminerà la possibilità di aggiungere informazioni relative alla compilazione di un adesivo per VTL per ingressi multipli corrispondente all'esempio 3 dell'allegato 13 dell'ICC, come suggerito da LT.

² PL desidera sopprimere il riferimento al VTL B e VTL C, già contemplati al punto 1. FR, BE e LU sostengono questa proposta.

³ DE si chiede perché sia stato mantenuto un riferimento ai visti "D". FR, appoggiata da BE, propone di inserire nuovamente un riferimento ai visti D+C.

9¹.

I. Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona "ANNOTAZIONI"²

- a) Codice indicante "Assicurazione non richiesta" ("No Insurance Required")

Se il titolare del visto è esente dall'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell'articolo 15, in questa zona viene inserito il codice "N-INS".

- b) Codice indicante che l'invitato ha presentato il giustificativo di alloggio e/o di garanzia

Se al momento della domanda di visto il richiedente ha presentato

- il giustificativo di alloggio, sarà aggiunto il codice "Annex V-H³";
- il giustificativo di garanzia, sarà aggiunto il codice "Annex V-G".

Se sono stati presentati entrambi i giustificativi, sarà aggiunto il codice "Annex V-H+G".

II Diciture nazionali nella zona "ANNOTAZIONI"

Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio del visto, relative alle disposizioni nazionali. Esse non devono costituire doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui alla parte I del presente allegato.

¹ FI si chiede se le diciture di questo punto saranno pertinenti quando il VIS sarà diventato operativo. COM ricorda che il funzionamento del VIS sarà graduale e che pertanto queste diciture continueranno ad essere pertinenti per un buon periodo.

² PL non è favorevole all'aggiunta di tali codici.

³ A una domanda di HU, COM risponde che "V" si riferisce all'allegato V del progetto di codice dei visti (modulo armonizzato quale giustificativo di alloggio e/o di garanzia) e "H" si riferisce ai giustificativi di alloggio e "G" ai giustificativi di garanzia; l'obiettivo è quello di introdurre codici uniformi.

III Zona riservata alla fotografia

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo.

Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80% della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

- scanner, 300 "pixels per inch" (ppi) senza compressione,
- stampante a colori, 720 "dot per inch" (dpi) per la fotografia impressa.

IV Zona destinata alla lettura automatica

Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice).

**ALLEGATO XI: FORMATO UNIFORME DI TIMBRO PER LA PROROGA DELLA
DURATA DEL SOGGIORNO AUTORIZZATO DAL VISTO**

VISA n°	
7.3.06 ¹	15.3.06 ²
30 ³	35 ⁴
Ausländeramt ⁵	20.2.06 ⁶

-
- ¹ Data di scadenza del periodo di validità
² Durata del periodo di soggiorno iniziale autorizzato.
³ Nuova data di scadenza del periodo di validità.
⁴ Nuova durata del soggiorno autorizzato.
⁵ Autorità responsabile dell'adozione della decisione di proroga.
⁶ Data della decisione di proroga.

ALLEGATO XII¹, Parte 1: ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBLIGO DEL VISTO

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di regolamentare lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'acquis comunitario in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

"porto di uno Stato membro": un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;

"aeroporto di uno Stato membro": un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro

- a) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro²:
 - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto attraverso un aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;

¹ PT intende presentare una nota sulle specifiche tecniche relative a questo allegato.

² NL ha proposto di sopprimere la fine della frase da "... attraverso un aeroporto ...".

- le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio dello Stato membro. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
- per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo di visto (quale figura all'allegato XIII, parte 2), le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.

b) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro

- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso l'aeroporto di uno Stato membro, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio dello Stato membro.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro

a) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro:

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso l'aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

b) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro.

- si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto di uno Stato membro.

- III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
 - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;
 - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

ALLEGATO XII, Parte 2¹

MODULO MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VISTO				
PER USO AMMINISTRATIVO:				
EMESSO DA: (TIMBRO) NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:		DESTINATO A: AUTORITÀ		
DATI RELATIVI AL MARITTIMO:				
COGNOME	1A	NOME:	1B	
CITTADINANZA:	1C	RANGO/GRADO:	1D	
LUOGO DI NASCITA:	2A	DATA DI NASCITA:	2B	
NUMERO DEL PASSAPORTO:	3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI:	4A	
DATA DI RILASCIO:	3B	DATA DI RILASCIO:	4B	
DURATA DI VALIDITÀ:	3C	DURATA DI VALIDITÀ:	4C	
DATI RELATIVI ALLA NAVE E ALL'AGENZIA MARITTIMA:				
DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA:		5		
DENOMINAZIONE NAVE:	6A	BANDIERA:	6B	
DATA DI ARRIVO:	7A	PROVENIENZA NAVE:	7B	
DATA DI PARTENZA:	8A	DESTINAZIONE NAVE:	8B	
DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO:				
DESTINAZIONE FINALE DEL MARITTIMO:				9
MOTIVO DELLA DOMANDA:		10		
ARRUOLAMENTO ☐		SBARCO PER FINE INGAGGIO ☐		
MEZZO DI TRASPORTO	AUTOVEICOLO ☐	TRENO ☐	AEREO ☐	11
DATA DI:	ARRIVO:	TRANSITO:	PARTENZA:	12
	AUTOVEICOLO* ☐ NUMERO DI TARGA:	TRENO* ☐ ITINERARIO VIAGGIO:		
DATI VOLO AEREO:	DATA:	ORA:	NUMERO VOLO:	
Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.				
				13

*= Da compilare solo se i dati sono disponibili

1	NL ha proposto di aggiungere il numero di telefono e il numero IMO della nave. DE appoggia NL riguardo al numero IMO.	5588/08	egi/CAP/ao/T	129
---	---	---------	--------------	-----

ESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

(1)	A. Cognome ¹
	B. Nomi
	C. Cittadinanza
	D. Rango/Grado
(2)	A. Luogo di nascita
	B. Data di nascita
(3)	A. Numero del passaporto
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità
(4)	A. Numero del libretto per marittimi
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

- (5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave).

¹ Indicare il cognome che figura sul passaporto.

(6)	A. Denominazione della nave
	B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
(7)	A. Data di arrivo della nave
	B. Provenienza (porto) della nave
	Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
(8)	A. Data di partenza della nave
	B. Destinazione della nave (prossimo porto)

I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

(9) La "destinazione finale" è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.

(10) Motivo della domanda

- a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
- b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
- c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.

(11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo di visto si sposterà nel territorio degli Stati membri per viaggiare verso la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

- a) automobile (pullman)
- b) treno
- c) aereo

(12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio degli Stati membri.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, pullman: targa
- b) treno: denominazione, numero, ecc.
- c) aereo: data, ora e numero di volo

(13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.

**ALLEGATO XIII: PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA
FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI**

Capitolo I

SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte in appresso è facilitare le domande di visto e il rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno].

Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'*acquis* comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti uniformi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "organizzazioni responsabili", per quanto riguarda le misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno]: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

- 2) "membro della famiglia olimpica": qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e delle associazioni nazionali - come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali -, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno];
- 3) "tessere olimpiche di accreditamento" rilasciate dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] a norma di [riferimento alla legislazione nazionale]: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;
- 4) "periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici": il periodo che va dal al per i Giochi Olimpici Invernali del [anno], e dal al per i Giochi Paraolimpici del [anno];
- 5) "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del [anno]": il Comitato costituito il [riferimento alle disposizioni nazionali] per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici didel [anno], che decide l'accREDITamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
- 6) "servizi competenti per il rilascio dei visti": i servizi preposti da [Stato membro che ospita i Giochi olimpici e Paraolimpici] all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

Capitolo II

RILASCIO DEL VISTO

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno];
- b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5 del Codice frontiere Schengen³²⁰;
- c) non è segnalata ai fini della non ammissione;
- d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno], l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per la tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

³²⁰ GU L 105 del 13.4.2006.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] secondo la procedura da questo stabilita.
3. È presentata una domanda di visto per singolo partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
4. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.
2. È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorno di breve durata, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 3 mesi per il periodo dei Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 21 del Codice dei visti.

Articolo 6
Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "XX"³²¹. Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.
2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] i numeri dei visti per il rilascio delle tessere di accreditamento.

Articolo 7
Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

³²¹ Secondo **COM** dovrebbe essere aggiunto un riferimento al codice ISO del paese organizzatore.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Annullamento del visto

Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno] è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno], affinché sia ritirata la tessera di accreditamento delle persone eliminate dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controlli alle frontiere esterne

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Nel periodo dei Giochi Olimpici e/o Paraolimpici:
- a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
 - b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Codice frontiere Schengen.
3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
-